

103.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	5969	GRASSUCCI	5981, 5986
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa	5969	SERVADEI	5977
Disegni di legge:		TESINI ARISTIDE, <i>Relatore</i>	5975, 5983
(<i>Assegnazione a Commissioni in sede referente</i>)	5996	Disegni di legge di ratifica (Rinvio dell'esame):	
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	5996	PRESIDENTE	5995
(<i>Presentazione</i>)	5999	Disegno di legge di ratifica (Esame e approvazione):	
(<i>Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa</i>)	5969	Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (<i>articolo 79, sesto comma, del regolamento</i>) (817)	5987
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	5987
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (<i>approvato dal Senato</i>) (1224);		FRACANZANI, <i>Relatore</i>	5987
COSTAMAGNA ed altri: Modifiche alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (255)	5975	RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5987
PRESIDENTE	5975	Disegno di legge di ratifica (Esame e approvazione):	
ANDREONI	5986	Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e relativo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975 (1001)	5989
COSTAMAGNA	5979	PRESIDENTE	5989
ERMINERO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	5977, 5983, 5986	FRACANZANI, <i>Relatore</i>	5989
		RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5989

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di ratifica (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposte di legge:	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975 (<i>approvato dal Senato</i>) (1061)	5989	(Annunzio)	5969, 5995
PRESIDENTE	5989	(Approvazione in Commissione)	5995
CARDIA	5990	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5996
GRANELLI, <i>Relatore</i>	5989, 5992	Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>)	6003
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5990, 5992	Interrogazioni sulla situazione dell'ENAOLI (<i>Svolgimento</i>):	
Disegno di legge di ratifica (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	5970
Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione (650)	5993	MAGNANI NOYA MARIA	5974
PRESIDENTE	5993	ROSOLEN ANGELA MARIA	5972
GRANELLI, <i>Relatore</i>	5993	SMURRA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	5971
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5994	Ministro della sanità (<i>Trasmissione di documento</i>)	5970
		Votazione segreta di disegni di legge	5999
		Ordine del giorno della seduta di domani	6003

La seduta comincia alle 16.

MAZZARINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bernini, Mammi, Postal e Sangalli sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MICELI VITO: « Computo delle rafferme a titolo di esperimento per l'assegnazione dello stipendio e degli altri assegni » (1256);

BAGHINO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale delle ferrovie dello Stato ex militarizzato o mobilitato » (1257);

BAGHINO: « Ripristino di decorazioni al valor militare per i combattenti della guerra di Spagna » (1258);

ZANONE E BOZZI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla produzione di bioproteine da petrolio » (1259).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento,

che il seguente disegno di legge sia deferito alla X Commissione (Trasporti) in sede legislativa, con il parere della V e della XIV Commissione:

« Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave *Cavtat* di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (1235).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel predetto disegno di legge n. 1235:

CASALINO ed altri: « Finanziamento in favore dell'opera di recupero della nave *Cavtat* » (1032).

**Trasferimento di un disegno di legge
dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del secondo comma dell'articolo 92 del regolamento, che la IV Commissione (Giustizia) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Nuove disposizioni per la repressione del gioco clandestino sulle corse dei cavalli » (762).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

Trasmissione di un documento ministeriale.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della sanità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1977 e sui risultati dell'attività svolta negli esercizi 1973-1975 (doc. XXXIX, n. 1).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Svolgimento di interrogazioni sulla situazione dell'ENAOLI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Rosolen Angela Maria e Caruso Antonio, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se siano a conoscenza: che l'ENAOLI, nell'attuale difficile momento che impone pesanti sacrifici alla collettività, sta predisponendo l'aumento dell'organico dei dirigenti da 58 a 179 unità; che, in conseguenza, la carriera direttiva risulterà costituita da 575 elementi, su un organico che non supera i 2.000 impiegati; che tale provvedimento si pone in contrasto con la legge istitutiva dell'ente (decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327) la quale non contempla uffici operativi periferici dell'ENAOLI sotto la responsabilità di dirigenti dell'ente medesimo; che l'indirizzo di vistoso incremento degli organici manifesta il disegno dell'ente di creare una situazione di fatto che renda più problematica la sua soppressione, da più parti sollecitata. Per sapere quali urgenti provvedimenti intendono adottare, nell'ambito degli strumenti di vigilanza e di controllo, per far prevalere i fini pubblici generali sui particolarismi che pervadono la gestione dell'ENAOLI » (3-00496);

Rosolen Angela Maria, Lodi Faustini Fustini Adriana e Gramegna, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per sapere se siano a conoscenza che l'ENAOLI come pure altri enti parastatali, pur elencati in allegato alla legge n. 70 del 20

marzo 1975 ma interessati a leggi di riforma (assistenza, sanità, pubblica amministrazione), si apprestano ad effettuare concorsi pubblici ai posti vacanti nei rispettivi organici. In particolare, se siano a conoscenza che l'amministrazione dell'ENAOLI, dopo aver concluso nei primi mesi di quest'anno concorsi interni a complessivi 243 posti riservati al personale assunto anteriormente al 31 dicembre 1974, si appresta ad effettuare nuovi concorsi per assunzioni di altri 244 lavoratori dall'esterno. Quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dell'ENAOLI e degli altri enti suddetti affinché siano bloccati gli attuali organici e i concorsi pubblici già banditi, onde rispettare e applicare l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge citata, che stabilisce comunque la copertura dei posti vacanti con personale trasferito dagli enti sciolti, al fine di evitare l'aumento dell'apparato burocratico di enti che - secondo le stesse dichiarazioni del Presidente del Consiglio - saranno investiti dalla legge di riforma dell'assistenza e quindi sciolti entro breve tempo » (3-00549);

Magnani Noya Maria, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, « per sapere se siano a conoscenza: che l'ENAOLI, nell'attuale difficile momento, che impone pesanti sacrifici alla collettività, ed in presenza di proposte di legge che ne prevedono un prossimo scioglimento, sta deliberando un ulteriore potenziamento del proprio centro meccanografico con l'affitto di macchinari più potenti e la consulenza remunerata di un esperto esterno, funzionario di un istituto pubblico, nonostante paghi già 250 milioni di lire annue per sole spese d'affitto di macchine elettroniche la cui utilizzazione non supera il 20 per cento delle capacità e nonostante la legge istitutiva 23 marzo 1948, n. 327, sancisca che tali lavori siano affidati all'INPS e all'INAIL, con apposita convenzione; altresì, che l'ENAOLI, contraddicendo le proprie decisioni, sta procedendo alla riduzione del personale in servizio presso tale centro meccanografico, onde consentire l'appalto di una parte dei lavori a favore di ditte private "amiche", con le quali ha stipulato i relativi contratti » (3-00733).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le dotazioni organiche dell'ENAOLI, corrispondentemente all'aumento delle unità assistite, sono state progressivamente ampliate fino a raggiungere gli attuali livelli fissati nel 1973. Tale ampliamento ha reso possibile il reperimento generalizzato degli orfani assistibili che oggi possono essere raggiunti per oltre il 90 per cento.

Con l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ENAOLI, al pari degli altri enti pubblici dalla stessa riconosciuti, sta procedendo, a norma dell'articolo 25 della suddetta legge, all'adeguamento del regolamento organico del personale, dell'ordinamento dei servizi e degli uffici e della dotazione organica del personale, sulla base dei principi e delle direttive contenute nella legge medesima e nell'accordo sindacale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Nel procedere al predetto riordinamento, fra l'altro si è tenuto conto dell'esigenza di contenere la dotazione organica del personale negli attuali limiti di consistenza. Infatti, con riguardo all'organico degli impiegati direttivi, sono stati previsti 362 posti contro i 377 della dotazione preesistente, da ripartire tra dirigenti e collaboratori in numero corrispondente alle funzioni effettivamente esistenti e svolte. Una tale ripartizione, se effettuata sulla previsione di una struttura a carattere provinciale, comporterebbe un notevole aumento (da 58 a 168) dei posti da attribuire ai dirigenti. Considerata però l'esigenza di contenere al massimo il numero dei dirigenti, è stata presa in esame l'ipotesi di prevedere circoscrizioni territoriali ad ampiezza regionale ed interprovinciale, nelle quali le attuali sedi provinciali funzionerebbero non più in modo autonomo e decentrato, bensì come sedi coordinate alle quali sarebbe preposto un collaboratore-coordinatore.

Tale ipotesi, sulla quale si sono espressi favorevolmente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, richiede una modifica alla normativa regolamentare vigente in materia, che è in fase di definizione ed approvazione. Per quanto concerne i concorsi richiamati dagli onorevoli interroganti, si precisa che sono stati banditi in adempimento alla legge sul riassetto del parastato. Il concorso a 243 posti è stato bandito ai sensi dell'articolo 43, per consentire la sistemazione in ruolo del personale a rapporto temporaneo, assunto precedentemente

al 31 dicembre 1974. Il concorso pubblico a 244 posti, attualmente in via di effettuazione, è stato bandito ai sensi dell'articolo 5 della legge e, pur essendo aperto alla partecipazione di candidati esterni, rappresenta per il personale straordinario assunto successivamente al 31 dicembre 1974 l'unica possibilità per il mantenimento in servizio, in quanto detto personale dovrà essere dimesso qualora non partecipi ai concorsi pubblici o non risulti vincitore.

Sia i concorsi interni, sia quelli pubblici, costituiscono pertanto un'attività dovuta di amministrazione, il cui ritardo potrebbe suscitare il malumore del personale direttamente interessato, oltre ad arrecare pregiudizio alla regolare erogazione dell'assistenza dell'ente.

Per quanto concerne la previsione normativa di cui all'articolo 1 della legge n. 70, si precisa che l'ENAOLI, dopo lo espletamento dei concorsi pubblici, avrà una vacanza in organico di 132 posti.

Per quanto concerne il centro meccanografico, oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Maria Magnani Noya, si precisa che l'ENAOLI si avvale da oltre 15 anni di macchine elettroniche IBM, prese in affitto, per la lavorazione dei dati relativi alla contabilità di bilancio, agli stipendi del personale dipendente, nonché alle statistiche sull'attività assistenziale svolta. Si tratta di apparecchiature a nastro magnetico, alle quali l'ente ha fatto ricorso nel 1973, a seguito della nuova normativa assistenziale che prevede il reperimento generalizzato degli assistiti e la conseguente ammissione all'assistenza di tutti gli orfani aventi diritto; tale apparecchiatura ha consentito, tra l'altro, l'attuazione dell'anagrafe generale degli orfani, che oggi sono 420 mila rispetto ai 264 mila del 1972.

Circa la possibilità per l'ENAOLI di avvalersi dei centri meccanografici dell'INAIL e dell'INPS, si fa presente che il consiglio d'amministrazione dell'ente non ha mancato di prendere in considerazione il ricorso alla stipula di apposita convenzione. Tale intendimento non si è potuto però realizzare in quanto gli impianti dei predetti istituti sono completamente assorbiti dagli enormi carichi di lavoro connessi con gli adempimenti dei propri compiti istituzionali, che non consentono l'effettuazione di elaborazioni elettroniche aggiuntive.

A seguito delle limitazioni delle prestazioni di lavoro straordinarie ed alla du-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

rata dei turni di lavoro, introdotte dalla nota legge sul riassetto del parastato, si sono determinate presso il centro esigenze di personale che l'ente ha cercato di fronteggiare, ponendo allo studio ogni possibile innovazione nella programmazione delle procedure e nell'impiego dell'elaboratore elettronico. A tal fine l'ente ha incaricato un professionista esterno, esperto di organizzazione, il quale ha rilevato che, sulla base dell'attuale carico funzionale e fermo rimanendo l'attuale impiego al 100 per cento dell'elaboratore, si rendeva necessario aumentare il personale del centro di altre 20 unità.

Proprio per evitare una ulteriore assunzione di personale straordinario, il consiglio di amministrazione ha deliberato di smaltire l'arretrato di lavoro al 31 dicembre 1976 mediante appalto delle operazioni di registrazione e verifica ad una ditta specializzata, previo regolare procedimento di gara. Tale appalto comporta una previsione di spesa di 32 milioni a fronte della spesa di oltre 40 milioni che sarebbe stata necessaria qualora si fosse fatto ricorso all'assunzione di personale straordinario per la durata di 3 mesi.

Chiariti gli aspetti delle particolari questioni sollevate dagli onorevoli interroganti, si fa presente che il ministero è consapevole dei motivi di principio che postulano il superamento degli enti di categoria nella più vasta organizzazione assistenziale rivolta a tutti i cittadini a livello di territorio nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

Sta di fatto che agli enti pubblici, tra cui l'ENAOLI — dei quali il legislatore ha riconosciuto con la legge n. 70 l'utilità sociale includendoli nella tabella A), allegata alla legge stessa — non può essere negato di far fronte al proprio dovere fondamentale di continuare a funzionare e nel modo migliore. È vero, d'altra parte, che l'anzidetta inclusione non pregiudica la possibilità di una eventuale successiva riduzione o soppressione degli enti in questione mediante specifico strumento legislativo. Ed infatti il Governo, in attuazione della delega conferitagli dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha di recente approvato lo schema provvisorio del decreto del Presidente della Repubblica per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate da taluni enti pubblici, ivi compreso l'ENAOLI, che, pur essendo inclusi nella tabella allegata

alla citata legge n. 70, verrebbero considerati estinti con effetto dal 1° gennaio 1978, salvo che la loro sopravvivenza — da dichiararsi entro il 31 dicembre 1977 con decreto avente valore di legge — non risulti essenziale ai fini dell'espletamento di eventuali funzioni residue.

Il predetto schema di decreto delegato — che è stato trasmesso il 23 febbraio ultimo scorso alle regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni — sarà, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 382, sottoposto al prescritto parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PRESIDENTE. L'onorevole Angela Maria Rosolen ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

ROSOLEN ANGELA MARIA. Ho ascoltato la lunga risposta dell'onorevole sottosegretario alle interrogazioni che la mia parte politica ed altre hanno presentato in merito all'ENAOLI. Credo che tre mesi e più dalla data in cui queste interrogazioni sono state presentate giustificassero una presa di posizione un po' più approfondita sull'argomento in questione.

Devo anzitutto rilevare che la pratica di rispondere con molto ritardo alle interrogazioni consente di continuare a portare avanti azioni e provvedimenti sui quali invece sarebbe molto più opportuno avere puntualmente una discussione: è il caso dell'ENAOLI.

L'onorevole sottosegretario ricordava, in chiusura della sua risposta, gli agganci che questa questione ha con la legge delega per il trasferimento delle funzioni alle regioni n. 382 del 1975. Io gli ricorderei la legge n. 386 del 1974 per l'avvio della riforma sanitaria ed altri provvedimenti che dovrebbero essere adottati, ma che sono oggi ancora in ritardo o non si vogliono adottare, al fine di realizzare un effettivo decentramento alle regioni e agli enti locali di compiti che finora sono stati svolti in modo centralizzato. E allora, tutto il discorso che l'onorevole sottosegretario ci ha fatto in merito al numero dei dirigenti che l'ENAOLI voleva nominare non ci soddisfa, perché, se è vero che il numero delle nomine è stato ridotto rispetto a quello da me indicato nell'interrogazione, esso è stato ridotto perché le organizzazioni dei lavoratori all'interno dell'ente, e non solo quelle, si sono vivacemente opposte ad un

provvedimento di questo genere, che andava contro ogni tentativo — visto che la volontà sembra ancora mancare — di avviare un effettivo processo di decentramento delle funzioni di questo come di altri enti non economici parastatali.

Ricorderò all'onorevole sottosegretario che i compiti dell'ENAOLI devono essere assolti, come prescrive la legge istitutiva di questo ente e finché l'ente stesso non venga soppresso, in collaborazione con altri istituti come l'INPS, l'INAIL, l'INAM. Quindi, non si giustifica in alcun caso un aumento del numero dei dirigenti dell'ente in questo momento, dato che esso può — e deve, a norma di legge — avvalersi, secondo accordi fra l'ente stesso e l'INAIL, l'INPS e l'INAM, della più ampia collaborazione che questi istituti sono obbligati per legge a fornire.

Pertanto, per quanto riguarda la mia prima interrogazione, mi dichiaro insoddisfatta della risposta che l'onorevole sottosegretario ci ha dato.

Per quanto riguarda la seconda interrogazione, relativa ai concorsi, desidero rilevare che l'ENAOLI li ha banditi alla fine dello scorso anno. All'incirca intorno a quella data è stata presentata la mia interrogazione. Ad essa si risponde oggi, in data 17 marzo, esattamente due giorni dopo che l'ultimo di questi concorsi è stato espletato. È questo un metodo inaccettabile. I concorsi sono stati banditi — lo accennava lo stesso sottosegretario — malgrado il fatto che l'ENAOLI — come tanti altri enti del parastato, pure elencati in calce alla legge 20 marzo 1975, n. 70 — sia interessato dalla legge di riforma dell'assistenza, dalla legge di riforma sanitaria e dalla legge per il riordinamento della pubblica amministrazione cui lo stesso sottosegretario ha fatto riferimento. Tali leggi — lo si deduce dalle stesse parole dell'onorevole rappresentante del Governo — prevedono il superamento e la soppressione di gran parte degli enti in questione. Ora, il fatto che tali enti procedano a concorsi per l'assunzione in organico di centinaia di lavoratori, a nostro avviso, significa che si vuole operare in modo da preconstituire un fatto compiuto, facendo sì che gli enti stessi rimangano in vita, proprio per la difficoltà che presenterebbe il loro scioglimento sotto il profilo della garanzia dei livelli occupazionali, per l'inserimento di questi lavoratori in nuovi uffici possibilmente decentrati e per realizzare la mobilità del

personale, per la quale occorre che il Governo si impegni esplicitamente senza avallare l'effettuazione di concorsi che rendano più difficile la sua attuazione.

Questi sono tutti segni che, a nostro avviso, dimostrano la mancanza di volontà del Governo di procedere ad un decentramento reale, al superamento degli enti inutili o comunque di quegli enti le cui funzioni possono e debbono essere svolte dalle regioni. Inoltre, per quanto riguarda le nuove assunzioni, il sottosegretario ha fatto riferimento al ruolo organico del 1973; successivamente, però, vi sono state la legge n. 70 e la n. 382 del 1975 ancora in corso di attuazione attraverso i decreti delegati. Quindi, mi pare che il riferimento non sia calzante dati gli sviluppi che la situazione ha avuto. In ogni caso, attraverso queste nuove assunzioni e questi concorsi, si danneggia l'intera collettività oltre che i singoli lavoratori interessati.

Infatti, l'aumento notevole del personale di questi enti contribuirà ad aggravare la già pesante situazione finanziaria degli enti locali. Qui sta la contraddittorietà del decreto-legge varato dal Governo per il consolidamento del debito degli enti locali, laddove stabilisce una forma attenuata di blocco delle assunzioni. Siamo di fronte, infatti, ad una situazione finanziaria aggravata dalla prospettiva che la maggior parte del personale di questi enti, compreso quello recentemente assunto, dovrebbe confluire poi negli organici degli enti locali, proprio in attuazione di quelle leggi di riforma cui lo stesso sottosegretario ha fatto riferimento.

Questi provvedimenti contrastano con gli impegni che il Presidente del Consiglio e lo stesso ministro del lavoro hanno ribadito in diverse occasioni. Per fare un esempio, mi riferirò alla recente conferenza nazionale sull'occupazione femminile: a conclusione di tale conferenza l'onorevole Andreotti ha assicurato l'impegno del Governo per un sollecito iter parlamentare della legge sulla riforma dell'assistenza. Eravamo nei primi giorni di dicembre ed oggi aspettiamo ancora che questi provvedimenti vengano approvati.

Il contrasto di cui ho parlato poc'anzi esiste anche in rapporto alla legge da lei stesso citata, onorevole sottosegretario, la n. 70 del 1975, che stabilisce all'articolo 43, proprio per garantire la mobilità e l'uti-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

lizzazione del personale interessato alla ristrutturazione od allo scioglimento di questi enti, che « nei primi sette anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici degli enti » (indicati nella tabella cui ella si riferiva) « devono essere per metà coperti esclusivamente con i trasferimenti previsti dal precedente articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo » (cui ella ha fatto riferimento e su cui anche noi siamo d'accordo).

Quindi, per quanto riguarda l'ENAOLI, le 243 persone che ella ha ricordato, assunte con un concorso bandito all'inizio del 1976, vanno a ripristinare la situazione lavorativa, contrattuale e normativa di dipendenti che si trovano in precarietà di rapporto di lavoro; ma queste 243 persone, sommate agli attuali 1502 dipendenti ed ai 139 che oggi sono ancora fuori ruolo all'interno dell'ENAOLI, ci danno un organico corrispondente a quello precedentemente fissato e che anch'ella ha citato. Quindi, non si trova più spazio per il trasferimento all'ENAOLI di personale proveniente da enti disciolti, come l'ONMI.

Occorre chiarire che la direzione dell'ENAOLI, il ministro del lavoro e lo stesso Governo non hanno la volontà di procedere alla ristrutturazione ed al risanamento di questo ente, ma vogliono preconstituire, ancora una volta, delle situazioni di fatto che renderanno ancora più difficile di quanto già non sia il passaggio delle sue competenze, così necessario ed urgente, alle regioni ed agli enti locali.

Sono convinta che se il modo di agire dell'ENAOLI dovesse, come sembra, estendersi ad altri enti simili, ne deriverebbe una situazione insostenibile che la mia parte politica non potrebbe accettare (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

MAGNANI NOYA MARIA. Molto brevemente dichiaro la mia insoddisfazione per la risposta del sottosegretario, che ha confermato puntualmente quanto da me denunciato nell'interrogazione, e cioè tutte quelle storture che si sono verificate nella gestione del centro meccanografico da parte dell'ENAOLI. Noi riteniamo che non corri-

sponda ad una corretta prassi amministrativa l'avvalersi di esperti esterni, così come non corrisponde ad una corretta prassi amministrativa il concedere appalti a ditte « amiche » dell'ente con il quale i contratti relativi vengono stipulati. Né, infine, ci sembra corretto che un ente di cui tutte le parti politiche hanno chiesto lo scioglimento (anche attraverso varie proposte di legge, che, nella scorsa legislatura, erano in stato di avanzato esame) potenzi il proprio centro meccanografico.

Non vorrei cioè che anche in questo caso noi ci trovassimo di fronte — così come è avvenuto per il problema del personale, sollevato dalla collega e compagna Angela Maria Rosolen — alla creazione di strutture che possano ostacolare in seguito lo scioglimento di tutti questi enti inutili. Infatti, nel momento in cui parliamo di economia, nel momento in cui avanziamo richieste di sacrifici nei confronti di tutta la popolazione, non possiamo permetterci di lasciare aperte delle falle che determinano inflazione e sprechi nel nostro paese. È del tutto evidente — e lo sappiamo tutti — che proprio nell'ambito degli enti assistenziali sta proseguendo la politica degli sperperi e della incapacità a dare una risposta concreta alle esigenze sociali dei cittadini.

È per questo motivo che da parte di tutte le forze politiche, già nella scorsa legislatura, era stato auspicato lo scioglimento di alcuni enti nazionali e, tra questi, soprattutto dell'ENAOLI. Credo pertanto che il Governo debba porsi, così come hanno fatto tutte le forze politiche, il problema di eliminare almeno una delle cause del dissesto della nostra economia: quella rappresentata dallo sperpero del pubblico denaro. Né vale rispondere che nel nostro paese vi sono spese sociali elevate: queste non sono spese sociali proprio perché non danno una risposta sociale ai bisogni dei cittadini. Sono quindi dell'opinione che il Governo debba farsi promotore nei confronti dell'ENAOLI e di altri enti pubblici di una politica molto più seria che, attuando il preciso obbligo costituzionale del trasferimento alle regioni dell'attività assistenziale, si prefigga l'abolizione di tutti questi enti (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni sulla situazione dell'ENAOLI.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (approvato dal Senato) (1224); e della concorrente proposta di legge Costamagna ed altri: Modifiche alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate; e della concorrente proposta di legge di iniziativa dei deputati Costamagna, Caroli e Ascari Raccagni: Modifiche alla legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore, onorevole Aristide Tesini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento in esame comporta alcune modificazioni e precisazioni al testo originario del decreto-legge emanato il 17 gennaio scorso. Il doppio circuito di distribuzione delle carni fresche e congelate ha visto infatti nell'arco di un decennio la riduzione dei punti di vendita per le carni congelate da oltre mille a poche decine: in sostanza una misura che voleva impedire le frodi ha ottenuto l'effetto di tagliar fuori le carni congelate dalle reali possibilità di approvvigionamento da parte dei consumatori.

Vi è dunque la necessità di ripensare l'intero sistema, in armonia con il principio generale di favorire consumi alternativi — o differenziati nel prezzo — rispetto a quelli prevalenti che maggiormente gravano sulla nostra bilancia commerciale. Ma si consideri che senza il provvedimento proposto mancherebbe ogni con-

creta possibilità di accesso a queste carni; si verrebbe meno ad un compito di informazione, di divulgazione, di educazione al consumo; si convaliderebbe il pregiudizio, che tanto ostacola la gestione della crisi economica, per il quale gli *standards* di consumo più elevati si identificano come gli unici possibili.

In realtà, pur rivolgendosi ad un solo comparto merceologico, il provvedimento è significativo dello sforzo di rendere compatibili due esigenze: non provocare un arretramento della qualità della vita, di cui l'alimentazione è parte essenziale, e contenere le importazioni in quantità, quando è possibile, e altre volte in valore.

Del resto è noto che la produzione interna non arriva a coprire il 50 per cento del fabbisogno nazionale; che quindi, non potendosi ridurre il consumo della metà, le importazioni sono necessarie; che le carni congelate hanno le medesime proprietà nutritive delle carni fresche; da ultimo che quello proposto non è un sistema precario e privo di garanzie, ma lo stesso che vige nei paesi a cui si riconoscono strutture distributive più efficienti e moderne.

Si aggiunga poi che sia nella redazione del decreto-legge sia nel puntuale riesame svolto dal Senato, la protezione del consumatore è stata oggetto di particolare attenzione, tanto che si propone un inasprimento delle pene per due fattispecie di reato. La prima, la vendita di carni scongelate in luogo di quelle fresche; la seconda, la vendita di carni ripetutamente congelate, poiché il testo proposto prevede che il ricongelamento possa avvenire una sola volta, mentre il regolamento di esecuzione, già esistente, specifica che l'operazione potrà avvenire comunque solo in un laboratorio specializzato.

Con le modifiche proposte riteniamo che il provvedimento possa sostanzialmente considerarsi rispondente alle esigenze in atto, anche se non riflette alcune osservazioni di fondo che indubbiamente vedremo tutti volentieri risolte, soprattutto quelle relative ai nodi strutturali dell'agricoltura e della zootecnia nazionali. Le numerose e prevedibili osservazioni di carattere tecnico sono state tenute presenti; d'altra parte alcune di esse sfociano in suggerimenti del tutto inapplicabili, come nei seguenti casi, che vorrei brevemente citare.

Non vi sono consistenti ragioni a favore della vendita al consumo delle carni

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

solo allo stato congelato: si consideri che la differenza di prezzo tra le carni fresche e quelle congelate non è certo tale da incentivare la frode, mentre essendo libero il mercato all'ingrosso delle carni congelate, il dettagliante che si approvvigiona ad esso — in mancanza di attrezzature specifiche — verrebbe spinto a vendere le carni congelate come fresche. Non vi è alcuna convenienza economica nella proposta di vendere le carni congelate in confezione sotto vuoto, perché il costo effettivo delle operazioni necessarie a tal fine priverebbe queste carni di ogni competitività rispetto a quelle fresche, e allontanerebbe la finalità calmieratrice del provvedimento.

Si aggiunga poi che l'attrezzatura necessaria per procedere al preconfezionamento è nel nostro paese molto modesta, e che comunque non è in grado di assicurare più del 20 per cento delle previste esigenze di consumo. Ne deriva che se si consentisse la vendita solo allo stato congelato preconfezionato, verrebbe svuotato di ogni effetto l'intero provvedimento. Pure impraticabile è il suggerimento della timbratura — anche a prescindere dalle vigenti norme CEE — poiché il quantitativo della CEE giunge in quarti, ognuno dei quali è protetto da un involucro la cui apertura, necessaria per apporre il timbro, oltre ad ampliare enormemente i tempi per lo sdoganamento, lascerebbe le carni prive di protezione igienica. Né il provvedimento va considerato solo per la sua utilità immediata di distribuire al meglio le 40 mila tonnellate di carne congelata messe a disposizione dalla CEE: ricordo infatti che dal 1° aprile si riaprono le importazioni dai paesi terzi, i quali dispongono in abbondanza di carni congelate.

Vi è quindi un principio di razionalità politica ed economica alla base del decreto-legge di cui siamo chiamati a deliberare la conversione.

In questo modo, infatti, potremo ridurre o quanto meno contenere il *deficit* della nostra bilancia commerciale per questo prodotto, favorendo nel contempo la formazione di maggiori disponibilità finanziarie da immettere nel settore produttivo, al fine di diminuire la nostra dipendenza dall'estero ed aumentare la competitività della nostra produzione.

A livello distributivo il provvedimento prefigura quella rete agile e articolata, certamente più moderna e vantaggiosa per

il consumatore, che non la precedente situazione, in cui vi era un doppio mercato delle carni, privo per altro della capacità di offrire realmente un servizio differenziato, dato il basso numero di esercizi di vendita di carni congelate.

I consumatori, oltre che tutelati rispetto ai prezzi, sono così tutelati anche dalle norme che precisano quali debbano essere le condizioni igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature all'uopo preposti, nonché da quelle che prevedono pesanti pene per i rivenditori che tentino la frode.

Soltanto così si incentiverà un vero ammodernamento della rete distributiva, tutelando i consumatori non con la meccanica separazione dei punti di vendita, ma puntando sulla efficienza delle attrezzature, sulla professionalità degli operatori, muovendosi cioè nella direzione di un mercato più razionale e non di un mercato più rigido.

Siamo convinti che il consumatore abbia diritto ad un rapporto chiaro con i rivenditori e che vadano assicurate le condizioni affinché non sussistano riserve mentali tra le parti; ma bisogna anche porre attenzione alle conseguenze antieconomiche di eccessivi controlli burocratici, che finirebbero per vanificare, in parte, la positività della scelta compiuta.

Una procedura burocratico-amministrativa attendista verso la ristrutturazione della rete distributiva all'ingrosso e al dettaglio avrebbe inevitabilmente ritardato non soltanto l'inizio della distribuzione del contingente di carni concessoci dalla CEE, ma anche l'avvio di un maggiore equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti. Gli operatori, sia al dettaglio sia all'ingrosso, saranno così direttamente responsabilizzati ad agire secondo criteri di mercato, di economicità e di urgenza.

Infine, va tenuto conto anche della quantità di carni congelate conservate presso l'AIMA, che, entrando sul mercato, consentirà una ulteriore diffusione del prodotto a livello nazionale. Si potranno, così, raggiungere più prontamente i fini previsti dal decreto-legge, anche grazie alle attrezzature frigorifere AIMA rese libere per ulteriori stoccaggi nell'interesse dei produttori agricoli e della continuità della distribuzione, la quale potrà contare sui magazzini degli organi di intervento comunitari.

Dei problemi non risolti si dovrà tener conto nella realizzazione del piano agricolo-alimentare, la cui definizione ci auguriam

mo venga presto affrontata con un ampio e approfondito dibattito in questo Parlamento, a cui si affidano in gran parte le prospettive di recuperare un equilibrio strutturale tra la produzione ed il fabbisogno di derrate alimentari.

Onorevoli colleghi, consentitemi di richiamare la vostra attenzione soprattutto sul giudizio che siamo chiamati a dare sull'efficacia in termini operativi delle disposizioni, per avviare un discorso che consenta al consumatore di non rinunciare a un bene essenziale, favorendo allo stesso tempo la compressione, o quanto meno il contenimento, del *deficit* della nostra bilancia alimentare (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Servadei. Ne ha facoltà.

SERVADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la bilancia alimentare nazionale si è chiusa nel 1976 con un *deficit* netto di circa 3.500 miliardi di lire, nel quale la voce « importazioni carni bovine » incide per quasi la metà. Il costo della vita nell'ultimo anno in Italia è aumentato di circa il 20 per cento, superando consistentemente tutti gli altri paesi della Comunità economica europea.

È, dunque, fuori di dubbio che ogni sforzo vada fatto, anche per aspetti di minore rilevanza — oltre che per quelli di fondo — per incidere positivamente sia sulla bilancia alimentare e commerciale sia sul costo della vita *tout-court*. Ed è certamente positivo che abbia avuto una considerazione prioritaria il problema della carne, quella bovina in particolare, dato che questo alimento rappresenta oggi per il nostro, come per altri popoli, ciò che rappresentava il pane fino agli anni '50.

Su questo piano occorre aggiungere che, come italiani, siamo ancora sensibilmente sotto la media di consumo *pro capite* europeo, che è di circa 75 chilogrammi annui, per cui i nostri circa 22 chilogrammi annui sono, naturalmente, destinati a salire, accentuando gli aspetti valutari negativi re-

gistrati sin qui, in presenza di una produzione nazionale assolutamente insufficiente (si calcola appena il 50 per cento del fabbisogno).

Pertanto, il proposito di contribuire con la realizzazione di « botteghe delle carni » a migliorare nei due versanti (importazione e costo della vita) la condizione generale del paese, e in particolare dei consumatori, non può che essere apprezzato. Certo, lo sarebbe di più se operasse in maniera contestuale ad una serie di misure organiche intese a risolvere alla radice questo gravissimo problema nazionale. Mi riferisco al piano agricolo-alimentare, del quale si parla da anni senza far seguire alle parole fatti apprezzabili, con perdite di tempo gravissime, avendo riferimento da un lato al nostro dissanguamento valutario nei confronti dei paesi della CEE e dei paesi terzi e dall'altro alle occasioni che continuiamo a trascurare per il rilancio e la specializzazione della nostra agricoltura nel Mezzogiorno ed in vaste zone abbandonate del centro-nord, con conseguenze importanti anche sul piano dell'occupazione e del reddito. Mi riferisco altresì all'urgente necessità di rivedere le clausole comunitarie a proposito delle eccedenze e dei superi, che continuano a pesare sulle economie agricole più deboli, come la nostra, con vantaggi che vengono assurdamente attribuiti ai paesi terzi (ricordo le forti vendite all'est e altrove di burro, carni, eccetera), lasciando in definitiva agli associati essenzialmente lo svantaggio degli alti prezzi al consumo, con riflessi negativissimi sul costo del lavoro in generale, sulla scala mobile, eccetera. Mi riferisco, venendo ad aspetti più nostri, sinora assurdamente trascurati, alla necessità di giungere anche in Italia a consumi alternativi alla carne, ed alternativi a certi tipi di carne. Con i quarti posteriori dei bovini siamo diventati la favola d'Europa. Con le continuate stragi di vitelli lo siamo diventati addirittura a livello mondiale, nell'uno e nell'altro caso abbiamo dato e diamo di noi una impressione non certamente positiva, specie nel momento nel quale sollecitiamo nei nostri confronti forme di solidarietà consistenti per trarci dalla crisi economica.

Per gli aspetti interni al consumo di carne, siamo ad esempio assai bassi in quelli del comparto suinicolo, dove abbiamo notevoli possibilità di espansione produttiva con limitati tempi e investimenti, e dove spesso registriamo gravi contraccolpi per

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

importazioni da paesi terzi, come compensazione di transazioni di carattere industriale.

Il discorso potrebbe continuare ulteriormente, ma mi fermo qui. Voglio soltanto dire che, come in tanti altri settori, esprimiamo anche in questo campo la nostra vocazione a partire con l'acquisto della frusta prima che del cavallo e del calesse. In questo caso, forse, non si tratta neppure dell'intera frusta, ma soltanto di una parte del manico.

Nel ringraziare l'onorevole relatore per le sue puntuali informazioni, sulla base delle quali desidero fare un'osservazione di fondo, mi limiterò al ristretto campo della commercializzazione interna. Il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, che abbiamo all'esame per la conversione in legge, per la sua natura ed eccezionalità è certamente stato ispirato da un fatto contingente: l'arrivo in Italia delle 40 mila tonnellate di carne congelata assegnata dalla CEE al nostro paese. Non si vede, infatti, per quale ragione si sarebbe dovuto preferire questo eccezionale strumento legislativo al normale disegno di legge, sul quale sarebbe stato possibile un dibattito parlamentare più costruttivo e penetrante per giungere ad un assetto distributivo della carne veramente serio e definitivo. Se il problema era, com'è, quello dello smercio della carne congelata, comunitaria destinata ad esaurirsi in breve tempo, forse conveniva esaminare per tale *stock* forme di vendita eccezionali e concordate (comuni, enti di consumo, cooperative, spacci aziendali, eccetera), lasciando impregiudicato il discorso delle strutture di vendita al dettaglio ed affidando questo problema alla competenza ordinaria del Parlamento, per una regolamentazione non occasionale.

In ogni caso, la forma, la sostanza, il movente contingente del decreto non ci soddisfano e ciò per molte ragioni, delle quali si è già ampiamente parlato al Senato ed in Commissione industria qui alla Camera. Siamo preoccupati per gli aspetti igienici del provvedimento. Partecipai alla discussione relativa al provvedimento approvato nel 1964; si arrivò, in quella occasione, alla decisione di vietare la vendita di carne congelata, di carne di diversi animali e di carne fresca nello stesso esercizio commerciale. Ciò non derivò da un capriccio, ma da valutazioni che facevano allora riferimento anche a precise indicazioni del Ministero della sanità. Siamo altresì preoc-

cupati per le possibilità di dar vita a frodi commerciali (si parla di cartellini, di prezzi, di controlli, di penalità): va, in ogni caso, osservato che, introducendo nello stesso esercizio tipi di carne diversa, che si possono presentare nello stesso modo, si facilitano determinate frodi. Oggi, in alcuni esercizi si vendono carni di suino sbiancate come carni di vitello, e si tratta — si badi bene — di carni del tutto diverse, che non hanno la stessa matrice. Siamo, infine, preoccupati in ordine alla non regolamentazione, se il fine è il vantaggio del consumatore, di tutte le fasi che per le carni congelate stanno a monte della vendita al dettaglio.

Ancora, siamo preoccupati che l'operazione possa risolversi in un vantaggio essenzialmente per gli « industriali del freddo », in rapporto alla notevole e simultanea richiesta di attrezzature che il provvedimento di fatto comporta. Assisteremo alla trasformazione simultanea di centinaia, forse di migliaia, di esercizi commerciali, il che esigerà attrezzature che ci auguriamo la industria italiana sia in grado di fornire a buone condizioni di mercato. Non vorremmo, nell'intento di risparmiare sul piano valutario, che si giungesse ad importare attrezzature di congelamento o comunque relative al settore di cui parliamo dai paesi stranieri.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del partito socialista italiano favorevole ad ogni iniziativa che possa aiutare, anche marginalmente, la nostra bilancia commerciale con l'estero ed il contenimento del costo della vita delle famiglie italiane, specie per i generi di prima necessità; perplesso per il fatto che si afferma di perseguire tali obiettivi partendo soltanto dall'anello terminale della distribuzione; contrario al modo improvviso di legiferare, sotto l'assillo di una vicenda che può anche risultare contingente, dichiara di astenersi in sede di voto sul provvedimento.

Raccomandiamo al Governo di considerare il provvedimento medesimo una realtà da verificare operativamente e con molta attenzione sull'intero territorio nazionale, possibilmente migliorandolo nelle direzioni e per le garanzie espresse, con il regolamento applicativo, nella considerazione della molteplicità delle posizioni da conciliare e, in ogni caso, della priorità su ogni altro dell'interesse dei consumatori e dell'economia nazionale. Raccomandiamo, infine, al Governo di non avere remore a riportare,

eventualmente, in Parlamento la materia, per un discorso più complessivo e globale, anche se ciò dovesse verificarsi entro breve termine.

L'importante, a questo proposito, è che la conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 1977 e la sua applicazione non creino situazioni di fatto dalle quali sia poi più difficile uscire per le circostanze le più svariate, senza considerare i rischi che tali situazioni di fatto potrebbero comportare. Si tratterebbe, in sostanza, di una limitazione della possibilità di legiferare del Parlamento in una materia certo delicata e che, se il consumo delle carni congelate prenderà da noi quota, come in altri paesi, potrà riproporsi alla nostra attenzione e responsabilità, nel futuro, con dimensioni assai più vaste e durature di quelle ora palesatesi, in relazione alla merce che sta per giungere dalla Comunità economica europea (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Costamagna. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno di legge di conversione, così come è pervenuto alla Camera dopo gli emendamenti introdotti dal Senato, mi sembra che soddisfi pressoché integralmente le esigenze dei consumatori di carne nel nostro paese e degli stessi operatori commerciali. Esso risponde pienamente ai criteri in base ai quali era stata impostata la mia proposta di legge presentata cinque anni fa nella passata legislatura e ripresentata, nel corso dell'attuale, il 5 agosto 1976 insieme ai colleghi Caroli e Ascari Raccagni. Sono lieto che lo stesso decreto-legge governativo abbia sostanzialmente recepito le nostre argomentazioni.

Il forte aumento dei prezzi delle carni fresche ha determinato, e sta determinando, in Italia, una notevole riduzione dei consumi che, per quelli della specie bovina, è stata calcolata nella misura del 25-30 per cento. Se si rileva che la riduzione del consumo ha ridotto in altrettanta misura l'importazione e quindi lo squilibrio della bilancia dei pagamenti, dobbiamo notare che un notevole numero di cittadini, soprattutto di lavoratori a reddito fisso, ha dovuto limitare l'acquisto della carne a livelli non adeguati alle esigenze fisiologiche e alimentari moderne.

Sia pure in ritardo (abbiamo perso almeno 10-15 anni, ma meglio tardi che mai) si rende necessario recuperare il calo dei consumi di carne bovina verificatosi soprattutto negli ultimi tempi, tenendo conto che il nostro paese è tuttora, tra i paesi industrializzati, all'ultimo posto nei consumi *pro capite* sia di carne bovina sia di tutte le carni in genere.

Allo scopo di raggiungere questo obiettivo di alto contenuto sociale, senza incidere gravosamente sulla nostra bilancia dei pagamenti, appare necessario diffondere fra la popolazione il consumo delle carni congelate, che a parità di qualità nutritive e di caratteristiche organolettiche, costano molto meno di quelle fresche.

La vendita delle carni bovine congelate fu già tentata in Italia nel 1964, ma nel volgere di pochi anni i circa 2 mila spacci specializzati che erano stati attivati andarono diminuendo precipitosamente, sino a ridursi alle pochissime decine che stentatamente sopravvivono a tutt'oggi.

Il fallimento della rete distributiva delle carni congelate è stato provocato dal divieto della vendita, nello stesso spaccio, di carni fresche e di carni congelate, a causa della constatata impossibilità di assicurare il rifornimento continuativo di carni di qualità adatte al diretto consumo.

Non vi è dubbio che, ritenendo opportuno riprendere la distribuzione delle carni congelate, finalmente il Governo ha ritenuto indispensabile aggiornare le norme della legge 4 aprile 1964, n. 171, sancendo esplicitamente la piena liceità della vendita nello stesso spaccio delle carni fresche e di quelle congelate, il che consente di mantenere attivo lo spaccio, soprattutto durante le temporanee carenze dei rifornimenti di quelle congelate. D'altra parte, lo stesso Ministero della sanità aveva già più volte dichiarato che non esistevano né ostacoli, né remore alla vendita congiunta delle carni fresche e congelate, tenendo soprattutto presente che tale vendita delle carni fresche e congelate nello stesso spaccio avviene da sempre in tutti i paesi della Comunità economica europea e, tra i paesi extracomunitari a noi più vicini, anche in Svezia, Norvegia, Austria e Svizzera.

Sul pericolo di possibili frodi da parte del commerciante nei confronti del consumatore, si deve rilevare che, a tutela del consumatore, non vi è soltanto il diverso aspetto che assumono le carni fresche rispetto a quelle congelate, ma anche l'arti-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

colo 515 del codice penale. Si può altresì ricordare che moltissimi sono gli esercizi commerciali ove si pongono in vendita merci alimentari di aspetto estremamente simile, ma di qualità diversa, la cui differenza di prezzo è di gran lunga più marcata di quella esistente tra carni fresche e congelate che in media si aggira solamente sul 30 per cento. Ritengo che la diffusione del consumo delle carni congelate, soprattutto in questo momento, sarà di grande utilità per gli allevatori nazionali, in quanto consentirà lo smaltimento delle giacenze esistenti nei frigoriferi utilizzati per lo stoccaggio delle carni AIMA, i quali debbono essere al più presto lasciati liberi per far posto alle necessità dei nuovi stocaggi, che non trovano più possibilità di collocamento, con grave nocimento per gli allevatori interessati al conferimento.

E vi è un altro vantaggio nell'attivazione della vendita normale delle carni congelate negli spacci di macelleria. Si favorisce, infatti, notevolmente il regolare collocamento della produzione di pollame, che non può essere congelato, per la successiva collocazione al consumo, proprio per la mancanza della rete di distribuzione: sono passati invano quindici anni. La produzione di pollame sarà così regolarizzata e fortemente avvantaggiata, evitandosi i periodici cicli di crisi sovrapproduttiva che costringono gli allevatori a distruggere milioni di pulcini ed a subire perdite da cui molti non si risolvono.

Ho detto queste cose approfittando della mia esperienza come amministratore di una grande città come Torino; esperienza compiuta alcuni anni or sono, rivestendo l'incarico di assessore al commercio ed ai mercati, a contatto per dieci lunghi anni con la popolazione e con gli operatori commerciali del settore.

Prima di terminare debbo segnalare che il Senato, nell'emendare l'articolo 3 del decreto-legge, ha mantenuto al secondo comma la dizione « l'anzidetta autorizzazione ». Si tratta indubbiamente di un errore materiale, in quanto l'aggettivo « anzidetta » non trova più alcun riferimento nel primo comma dell'articolo stesso e quindi non ha ragione alcuna di essere mantenuto. Ma credo opportuno sottolineare che non ritengo necessario ottenere la correzione di questo errore materiale, in quanto è implicita la cancellazione dell'aggettivo « anzidetta ».

Quanto alla tesi di consentire la vendita delle carni congelate solo allo stato

congelato e preconfezionato, per evitare — si dice — le frodi nei riguardi dei consumatori, la ritengo infondata, in quanto il mercato all'ingrosso delle carni congelate è libero ed ogni dettagliante può accedervi, per cui eventuali disonesti — per i quali però sono previste, ripeto, sanzioni gravissime — potrebbero agevolmente porre in vendita carni congelate spacciandole per fresche. D'altra parte la vendita delle carni congelate allo stato congelato preconfezionato non elimina la necessità di procedere allo scongelamento delle carni stesse prima della cottura. Questa operazione, data la mancanza di tempo delle nostre massaie, nonché la mancanza di attrezzature e di cognizioni adeguate, costituirebbe una grave difficoltà e limiterebbe senz'altro la diffusione del consumo del prodotto congelato. Inoltre in Italia l'attrezzatura per il preconfezionamento è modestissima e non assicura più del 20 per cento delle previste esigenze del consumo. Si ripeterebbe così, a mio parere, l'errore commesso nel 1964 — mi rivolgo ai miei dirimpettai in questa Camera —, quando si pretese di instaurare forzatamente un circuito specializzato per le carni congelate, destinato a sicuro fallimento e unicamente volto ad arrecare un beneficio alle grandi industrie di inscatolamento della carne. Questo è ciò che è successo in Italia, e si è trattato di uno scandalo che non vorrei dovesse ripetersi. Nel 1964 tutto ciò andò a beneficio esclusivo dell'industria della carne conservata, oggi andrebbe a vantaggio di altra industria o commercio cosiddetto attrezzato. Infine, il costo del preconfezionamento, eseguito in modo tale da dare le necessarie garanzie igienico-sanitarie, è talmente alto che porterebbe il prezzo delle carni congelate a livelli superiori a quello delle carni fresche.

Credo che il consumatore italiano, il quale da circa quindici anni, per errori analoghi, è stato privato della possibilità di accedere alla carne congelata, deve essere tutelato, senza pregiudicare la sua dieta, tuttora squilibrata, senza pregiudicare i singoli bilanci familiari e, in ultimo, senza pregiudicare la bilancia generale dei pagamenti del paese.

Per tutte queste ragioni, mi sembra opportuno mantenere immutato il testo del decreto-legge già approvato dal Senato, che in sostanza riproduce le norme che noi avevamo già presentato alcuni anni fa alla Camera e che finalmente pone in Italia in concorrenza i due tipi di carne negli spac-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ci, lasciando al consumatore italiano piena libertà di scegliere il prodotto migliore da ogni punto di vista.

In definitiva, ritengo che questo provvedimento potrà sortire nel prossimo futuro alcuni effetti positivi a beneficio della popolazione e soprattutto della parte più povera di essa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

GRASSUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, con il disegno di legge in discussione la Camera provvede alla conversione in legge, già operata con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, recante modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, contenente norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Il provvedimento affronta un tema molto importante, perché investe la trasformazione della rete distributiva, le abitudini dei consumatori, la vita, la riorganizzazione e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici italiani. La domanda che ci poniamo è quindi per quale motivo si sia voluto procedere ancora una volta a disciplinare per decreto una materia così complessa. Sarebbe stato molto più opportuno, per evitare strozzature del dibattito e per valutare con maggiore ampiezza gli effetti diretti e collaterali del provvedimento, procedere con un normale disegno di legge: del resto, anche il più corretto rispetto della prassi parlamentare e della normativa costituzionale lo avrebbe consigliato.

Entrando nel merito del provvedimento, e rilevando con sollievo il fatto che il Governo ha accantonato l'idea di ricercare altri sistemi di austerità (come ad esempio la chiusura delle macellerie per una settimana al mese), noi comunisti ci dichiariamo favorevoli nella sostanza alla eliminazione del doppio circuito commerciale per la vendita da una parte delle carni fresche e dall'altra di quelle congelate e, quindi, alla unificazione dei punti di vendita. Ciò, in primo luogo, perché la vendita della sola carne congelata in appositi negozi si è rivelata antieconomica, tanto che i punti di vendita si sono ridotti da circa mille (e non duemila, onorevole Costamagna) a 180.

In secondo luogo, perché, dati i prezzi inferiori del prodotto congelato, si tende con questo provvedimento ad allargare il

consumo di carne anche a quegli strati sociali che fino ad oggi ne sono rimasti esclusi. In terzo luogo perché, dato il minor costo di importazione della carne congelata rispetto a quella fresca, si può contribuire in maniera concreta ad alleviare il *deficit* dei nostri conti con l'estero.

Quest'ultima notazione appare importante di fronte al fallimento della politica per la riduzione del *deficit* attraverso lo sviluppo di carni alternative e il potenziamento della nostra zootecnia, che è in grado di coprire soltanto il 50 per cento del fabbisogno del paese.

Se da una parte appare urgente intervenire per ridurre il disavanzo agricolo-alimentare e in particolare — perché di questo stiamo discutendo — quello dovuto all'importazione delle carni (nel corso del 1976 si è registrato un aumento del 10,2 per cento, pari ad una cifra complessiva di 1.229 miliardi), dall'altra si rende improrogabile l'intervento anche per bloccare la diminuzione del consumo globale *pro capite* (sempre nell'anno considerato, per la carne bovina il calo è stato dell'8 per cento, in un ambito di consumi tra i più bassi d'Europa).

Il provvedimento del Governo, parzialmente modificato dal Senato, suscita proprio su questo punto perplessità e preoccupazioni, perché non risponde in modo adeguato alle esigenze che pure ravvisa e agli obiettivi che si propone. Non sono state affrontate a monte le questioni relative ai nodi strutturali dell'agricoltura, con particolare riferimento al comparto zootecnico; il ricordo dei premi concessi agli allevatori che riducevano il numero dei capi di bestiame è ancora fresco! Vivo è anche il ricordo degli incentivi concessi agli agricoltori che abbandonavano la produzione cerealicola e foraggera, e concentravano gli sforzi nella coltivazione dei fondi con particolare produttività, restringendo in tal modo il numero degli ettari coltivati.

Il meccanismo viene ancora oggi riproposto: la CEE si appresta a premiare nuovamente l'abbattimento di vacche ed a tassare la produzione del latte. Il risultato dell'operazione dovrebbe essere l'abbattimento di quasi 2 milioni e mezzo di bovini! Bisogna dare atto al ministro Marcora di essere riuscito ad ottenere l'esclusione del nostro paese dai premi di abbattimento, preservando in teoria i nostri allevamenti dalla strage. Ciò purtroppo non basta: il piano CEE comporta la proibizio-

ne assoluta di ogni aiuto finanziario nazionale o regionale agli allevamenti per tre anni. Ciò equivale alla rinuncia a sviluppare la zootecnia ed al mantenimento della dipendenza alimentare del nostro paese dagli altri otto Stati della Comunità, ed in particolare dall'Olanda e dalla Repubblica federale di Germania.

Non è stata ancora impostata una linea per rinegoziare la partecipazione del nostro paese alla Comunità agricola europea, mentre le ultime vicende relative agli allevamenti, agli stoccaggi delle carni, alle esportazioni del latte e del burro della CEE, ne dimostrano la drammatica ed urgente necessità.

A valle, non si è provveduto all'ammodernamento della rete distributiva, che resta ancora costosa, disorganizzata, pletrica ed arretrata; forti sono anche le preoccupazioni dal punto di vista igienico-sanitario. La ragione della separazione dei punti di vendita nel commercio delle carni fresche e congelate risiedeva fondamentalmente nell'esigenza di assicurare un adeguato controllo sanitario e di evitare possibili frodi commerciali. L'inasprimento delle pene, operato con il provvedimento in discussione, non evita di per sé la possibilità di vendere per fresca la carne congelata né impedisce il plurimo ricongelamento, con la conseguente perdita di valore proteico e delle caratteristiche organolettiche.

Ci sembra che la vendita di carni congelate preconfezionate in trance corrispondenti alle esigenze del consumo quotidiano possa senz'altro escludere anche un aumento delle pene, per meglio garantire il consumatore da eventuali frodi (depauperamenti proteici e deterioramento del prodotto). Il costo di una tale operazione, contrariamente a quanto affermato poc'anzi dall'onorevole Costamagna, non sarebbe eccessivo, così come dimostrato dalle rilevazioni e dai calcoli della lega nazionale delle cooperative; sono costi tali da non annullare i benefici derivanti dall'operazione complessiva. Forti perplessità suscitano inoltre le notizie relative alle richieste CEE di aumento del prezzo delle carni congelate. I prezzi, fino ad oggi fissati in 1.772 lire al chilogrammo, per le carni congelate di prima scelta, ed in 1.700 lire al chilogrammo per quelle meno pregiate, consentono — dopo aver operato i ricarichi per il trasporto, il confezionamento, la vendita al dettaglio — di vendere nel nostro

paese a 4.250 lire al chilogrammo le prime, ed a 2.150 le seconde.

Qualora dovesse passare l'aumento richiesto, dovremmo vendere rispettivamente a 5.500 e 2.400 lire al chilogrammo; non vi sarebbe cioè alcuna differenza con i prezzi delle carni fresche ed a nulla servirebbero il provvedimento in discussione e l'operazione di importazione delle carni congelate. Va dato atto al Governo di essersi opposto a tali richieste; mi pare però che un impegno più preciso, assunto di fronte al Parlamento ed ai consumatori italiani, possa fornire quelle necessarie garanzie che tutti chiediamo. Riteniamo inoltre necessario impegnare il Governo a sostenere in sede CEE non solo la richiesta di importare, ai prezzi concordati in precedenza, 40 mila tonnellate di carne congelata (operazione per la quale stiamo provvedendo ad unificare i circuiti di distribuzione delle carni), ma anche quella di poter utilizzare le 30 mila tonnellate attualmente giacenti nei magazzini dell'AIMA, e provenienti dagli allevamenti nazionali. Ciò anche per la continuità di rifornimento del mercato.

Sempre per quanto riguarda i prezzi, ci sembra che l'intervento operato solo nei confronti dell'ultimo anello della rete commerciale non consenta un controllo reale dei prezzi. Affidandosi soltanto alla fissazione del prezzo da parte del CIP, non si riesce ad eliminare la possibilità di speculazioni a monte; restano infatti sempre aperti i problemi del controllo dei meccanismi di importazione, del trasporto e della distribuzione all'ingrosso delle carni congelate.

Un'azione calmieratrice, in mancanza di provvedimenti specifici, potrebbe comunque essere svolta attraverso un controllo indiretto, procedendo, da una parte, alla assegnazione di adeguati quantitativi ai comuni dotati di appropriate strutture annuarie o controllanti analoghe strutture private, e dall'altra privilegiando la rete commerciale consortile sia dei dettaglianti sia dei consumatori.

Onorevoli colleghi, è sulla base di queste considerazioni — positive in parte e che d'altra parte hanno suscitato forti perplessità e preoccupazioni, espresse anche in questo intervento oltre che tra l'opinione pubblica — che annuncio a nome del gruppo comunista il voto di astensione sul provvedimento in discussione (*Applausi all'estrema sinistra*).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Vorrei ringraziare soprattutto gli onorevoli colleghi che hanno avuto la cortesia di intervenire nel dibattito. All'onorevole Servadei, vorrei dire che concordo con lui circa il fatto che il consumo delle carni bovine sia il più basso fra quello degli altri paesi del Mercato comune: solo 22 chilogrammi *pro capite*. In questi ultimi mesi, è caduto ancora di circa il 20 per cento.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa sulla capacità dell'industria nazionale di fornire gli impianti del freddo necessari, dobbiamo tener presente che noi siamo esportatori dei prodotti per la refrigerazione; quindi, nessuna preoccupazione al riguardo. Le nostre industrie sono preparate.

Desidero ricordare che durante le tre campagne di commercializzazione, dal 1974-1975 a quella in corso, l'AIMA ha acquistato complessivamente 790 mila quintali di carne bovina; di tale quantitativo, ben 625 mila quintali hanno già formato oggetto di vendita, per cui le giacenze attualmente disponibili assommano appena a 165 mila quintali, costituiti, prevalentemente, da quarti anteriori e di vitellone. La possibilità di cessione per tali giacenze di carne si articola nei seguenti tre tipi di vendita: vendite normali a chiunque ne faccia richiesta ai seguenti prezzi orientativi: quarto posteriore di vitellone a lire 191.783 al quintale; quarti anteriori di vitellone a lire 124.310 al quintale; vendite a mezzo asta predisposte dalla CEE con gemellaggio, ossia con diritto di ottenere certificati di importazione di carne bovina dai paesi terzi, con particolari agevolazioni in merito alla entità dei prelievi. Le aste si svolgono ogni terzo lunedì del mese e si concludono con l'asta del 21 marzo perché dal 1° aprile cessa il divieto di importazione. Vi sono poi delle vendite particolari, le vendite sociali riservate ad enti ed istituti a carattere sociale riconosciuti per territorio. Sono ospedali, orfanotrofi, istituti, asili, eccetera. Il prezzo di cessione per questi organismi è di 92.800 lire al quintale, che costituisce meno della metà del prezzo normale.

Quindi, l'AIMA ha compiuto e compie queste vendite sia di tipo normale sia di

carattere sociale. Mi pare che in questo modo essa abbia assolto ed assolva ad un suo preciso dovere.

Per quanto riguarda ciò che ha avuto occasione di dire l'onorevole Grassucci, ritengo che la questione riguardi il Governo e quindi lascio la risposta all'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che nel prosieguo della seduta si procederà alla votazione segreta finale di questo disegno di legge e degli altri all'ordine del giorno che saranno esaminati oggi. Poiché la votazione stessa avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la puntuale relazione dell'onorevole Aristide Tesini e il contributo dato alla discussione dagli onorevoli Servadei, Costamagna e Grassucci mi esimono da lunghe dichiarazioni in merito al problema posto dal decreto-legge in esame.

Pertanto, desidero fare soltanto alcune precisazioni in relazione agli interventi che si sono susseguiti, ed in modo particolare all'intervento dell'onorevole Servadei, il quale aveva puntualizzato l'inopportunità di ricorrere ad un decreto-legge per un provvedimento che avrebbe potuto essere esaminato con maggiore calma dal Parlamento. Le dichiarazioni dell'onorevole Servadei facevano evidentemente riferimento alla proposta di legge presentata a suo tempo dall'onorevole Costamagna, di contenuto sostanzialmente identico a quello del decreto-legge, concernente il problema delle vendite miste delle carni fresche e congelate, e che risale al 5 agosto 1976.

Se si è fatto ricorso ad un decreto-legge, non è tanto per accelerare un provvedimento che già era all'esame del Parlamento. Questo problema era già maturo; sono passati tanti anni dal 1964, e la rete distributiva, le condizioni igienico-sanitarie dei punti di vendita, la « catena del freddo », le stesse abitudini dei consumatori hanno raggiunto un grado di maturità tale da rendere opportuna una deliberazione in ma-

teria. In effetti, la disponibilità di 40 mila tonnellate di carne ha reso indifferibile la ristrutturazione del settore mercantile per la vendita al dettaglio.

Altre osservazioni riguardano le questioni di carattere sanitario, e in particolare lo scongelamento. Credo che il regolamento di attuazione, che è già stato emanato, dia sufficienti garanzie al consumatore riguardo alla tutela della distinzione fra i tipi di carne ed alla salvaguardia contro la frode; inoltre, specifiche norme al riguardo sono state inserite in questo decreto-legge.

Quindi, se anche al problema di carattere sanitario va aggiunto quello di una minore capacità nutritiva e — come è stato detto dall'onorevole Grassucci, e sarà probabilmente vero — di una minore qualità organolettica dei prodotti, bisogna anche pensare che noi oggi viviamo — ed abbiamo già avuto modo di rilevarlo — in una società di consumi industriali, nella quale la maggioranza dei prodotti non viene più venduta allo stato fresco, ma subisce un processo di conservazione e di trasformazione. Ognuno di questi prodotti, dal caffè liofilizzato ai prodotti in scatola, ai surgelati, ai prodotti conservati sotto vuoto, toglie forse qualcosa a quelle che possono essere le capacità nutritive organolettiche dei prodotti naturali freschi. È chiaro che si tratta di un processo connesso allo sviluppo industriale del paese; e si tratta di un processo connesso anche ad una maggiore stabilità e ad una maggiore salvaguardia del prezzo dei prodotti agricoli.

L'onorevole Costamagna ha sostanzialmente rilevato — e la cosa non è priva di importanza in questo contesto — che la sua proposta di legge dell'agosto 1976 (ripresentata in questa legislatura) ricalca una precedente proposta di legge che era stata sostanzialmente fatta propria dagli assessori comunali all'annona e al commercio. Ed anche recentemente, il parere espresso dall'ANCI per quanto riguarda le vendite miste è stato sostanzialmente favorevole.

Ovviamente, non ci si nasconde come per questo prodotto, così come per altri — il caso citato dall'onorevole Servadei può essere emblematicamente preso ad esempio —, il problema della frode in termini assoluti non possa essere eliminato. Resta quindi la necessità di predisporre norme cautelative, così come è necessaria una continua educazione del consumatore riguardo alle scelte ed ai prezzi comparativi.

Bisogna anche tener conto del fatto che questo provvedimento non va inquadrato semplicemente nel riordino della rete distributiva, ma va anche collegato al tentativo, secondo le attuali possibilità del mercato, di ottenere una diminuzione del prezzo delle carni congelate rispetto a quelle fresche. Quindi, queste 40 mila tonnellate, anche se non possiamo precisare se vi sarà continuità di rifornimento, rappresentano uno dei modi articolati attraverso cui si tenta di addivenire ad un maggiore equilibrio della bilancia dei pagamenti e, in modo particolare, di quella commerciale.

Questo, se volete, è un provvedimento modesto, ma può anche servire, allo stato attuale delle quotazioni, a diminuire questo *deficit* della bilancia dei pagamenti.

L'onorevole Grassucci ha portato una serie di argomentazioni che stanno a monte del problema relativo ai rapporti comunitari, a livello CEE, ed a quelli extracomunitari, a livello GATT, in modo particolare per quanto riguarda il settore dell'agricoltura.

Senza voler entrare nel merito dell'argomento (anche se tale collegamento ha una sua logica in un momento in cui il problema dei prezzi dei prodotti agricoli ed il probabile ampliamento della CEE ad altri paesi dell'area mediterranea possono rendere ancora più difficile la situazione di alcuni settori della nostra economia), mi pare che esso risulti eccessivamente ampliato rispetto alla portata del provvedimento. Infatti, trattandosi di un provvedimento di politica interna, esso può essere giudicato solo per quel minimo di disponibilità e di libertà che esso ha, svincolandolo dal contesto generale delle norme CEE, che possono benissimo essere prese in esame e criticate, ma che non possono — come è stato detto — inficiare il contenuto del provvedimento al nostro esame. Oltretutto i prezzi sono stabiliti dal CIP, per cui esiste una certa garanzia di congruità nei diversi passaggi della formazione dei prezzi, tale da offrirci possibilità di intervento a livello pubblico per controllare la « catena del freddo » delle carni congelate.

Per concludere, ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione e chiedo che la Camera approvi il disegno di legge di conversione n. 1224.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge di conver-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

sione, identico nei testi del Senato e della Commissione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, in luogo delle parole: « o congelate », sono inserite le seguenti: « congelate o scongelate »;

al terzo comma del testo anzidetto, le parole: « o congelata » sono sostituite con le seguenti: « congelata o scongelata »;

dopo lo stesso terzo comma è inserito il seguente:

« Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta ».

Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: « possono ottenere l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette », sono sostituite con le seguenti: « le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate o scongelate, quando gli spacci rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto e purché ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse ».

Nell'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

« Le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo pertanto agli ordini del giorno. Si dia lettura degli ordini del giorno presentati, che devono intendersi già svolti in sede di discussione sulle linee generali.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

La Camera,

procedendo alla discussione del disegno di legge n. 1224 contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, allo scopo di garantire un adeguato controllo pubblico della qualità e sul processo di vendita,

invita il Governo

a far sì che il ministro dell'industria, di concerto con il ministro dell'agricoltura e con il ministro del commercio estero, consideri l'opportunità di far assegnare alle strutture degli enti pubblici e loro società, agli organismi consortili e cooperative tra dettaglianti e tra consumatori quote adeguate dei contingenti di carne congelata derivanti da accordi CEE e provenienti da paesi CEE o da paesi extra comunitari in esenzione dei diritti di prelievo.

9/1224/1.

Olivi, Brini, Pugno, Grassucci.

La Camera,

procedendo alla discussione del disegno di legge n. 1224 contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate;

considerato che nei prossimi mesi la CEE, in deroga alle norme vigenti, autorizzerà l'immissione sul mercato italiano di 40 mila tonnellate di carne congelata proveniente da diversi paesi comunitari, mentre non è consentito all'Italia medesima di mettere in vendita sul mercato nazionale

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

carne stoccata dall'AIMA per conto della CEE;

considerato inoltre che il nostro paese è stato autorizzato dalla CEE a ripresentare lo stoccaggio della carne bovina in presenza di una flessione dei prezzi alla produzione e che allo scopo di poter corrispondere alla offerta di carne da stoccare da parte dei produttori è necessario liberare gli impianti di stoccaggio della carne giacente,

impegna il Governo

sempre in deroga alle norme vigenti a richiedere alla CEE l'autorizzazione di immettere anche la carne nazionale stoccata sul mercato interno, in considerazione della pesante incidenza del nostro deficit carneo sulla bilancia dei pagamenti.

9/1224/2.

Grassucci, Miana, Niccoli.

La Camera,

procedendo alla discussione del disegno di legge n. 1224, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate,

invita il Governo

ad assegnare in via prioritaria ai comuni dotati di opportune strutture pubbliche o sotto pubblico controllo, quote adeguate dei contingenti di carni congelate provenienti, secondo gli accordi GATT, da paesi extra comunitari compresa la partita di 11.050 tonnellate già definite, tale operazione anche allo scopo di controllare che detta carne congelata venga venduta attraverso la normale rete di distribuzione a prezzi e qualità controllate e di eliminare ogni operazione di accaparramento.

9/1224/3.

Miana, Grassucci, Niccoli.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

ERMINERO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nello spirito delle considerazioni fatte circa l'ampliamento della sfera di competenza di questo decreto-legge a problematiche più ampie, che però non possono avere una connessione diretta con il provvedimento, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Olivi n. 9/1224/1, sul quale si è discusso già in Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Grassucci n. 9/1224/2, relativo ai rap-

porti tra l'AIMA e la CEE, esso non può essere accettato come impegno per il Governo, ma solamente come raccomandazione nel senso di provvedere ad esaminare questo problema.

Anche l'ordine del giorno Miana 9/1224/3 può essere accettato come raccomandazione per una revisione degli accordi GATT per le partite extracomunitarie.

PRESIDENTE. Onorevole Grassucci, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste a che questi ordini del giorno, di tutti e tre i quali ella è cofirmatario, siano posti in votazione?

GRASSUCCI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. E così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

ANDREONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREONI. È con estrema perplessità che, dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Erminero, e in particolare la risposta da lui fornita ai problemi sollevati dall'onorevole Grassucci, mi accingo a fare questa dichiarazione di voto.

Ci troviamo infatti di fronte ad un provvedimento che viene a cadere in uno dei momenti di maggiore crisi del settore della zootecnia italiana. Le mie perplessità sono dovute anche alla diminuzione di circa 300-400 lire al chilogrammo del prezzo all'ingrosso del bestiame vivo (e cioè di circa 600-700 lire al chilo per quanto riguarda il bestiame morto) e a valutazioni di carattere igienico-sanitario. Chi vi parla è un veterinario che per dieci anni ha diretto un macello e crede quindi di sapere qualcosa sull'argomento. La distinzione tra carne fresca e carne scongelata è certamente molto difficile a farsi, specie da parte delle massaie. Perciò, anche se il disegno di legge di conversione prevede pesanti sanzioni per i frodatori, va osservato che non è sufficiente il numero degli ufficiali sanitari e dei veterinari per eseguire i relativi controlli recandosi nelle macellerie, ove promiscuamente sono esposte carni fresche e car-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ni congelate, al fine di rilevare le frodi ed eventualmente denunciarle.

La mia preoccupazione diventa ancora più grave quando leggo nel provvedimento in esame che il congelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, una sola volta. Vorrei proprio sapere da chi ha esperienza in argomento come è possibile scoprire quante volte sia stato congelato un quarto o una mezzena di bovino. Pertanto o prevediamo — e spero che a ciò provveda il regolamento — che all'atto del congelamento venga apposto al quarto un timbro indelebile oppure accettiamo che il congelamento possa avvenire tutte le volte che il commerciante ne abbia l'intenzione o la convenienza.

Vorrei inoltre osservare che un discorso nuovo sulle carni congelate avrebbe avuto più senso se se ne fosse prevista la vendita in confezione, oppure l'acquisto da parte di opere sociali; non giova certo alla chiarezza stabilire che esse possano essere vendute in modo promiscuo. Tra l'altro, come ha osservato lo stesso onorevole Grassucci, la diminuzione del prezzo delle carni fresche rispetto a quelle congelate non si è verificata a favore dei quarti anteriori, cioè quelli destinati al consumo popolare, bensì rispetto ai tagli cosiddetti privilegiati. Ancora una volta dunque si finisce con l'avvantaggiare i consumi pregiati, cioè il quarto posteriore, e non indirizziamo i consumatori all'acquisto dei quarti anteriori, cioè delle carni a basso prezzo.

Signor Presidente, devo dire con estrema chiarezza che i paesi della Comunità hanno ritenuto che l'Italia fosse la sardigna della Comunità: proprio ieri infatti abbiamo avuto la notizia che 20 mila chili di carne congelata, importata in base a questi provvedimenti, sono fermi in provincia di Brescia, perché già dal paese di origine (la Germania) sono arrivati ricongelati, sono arrivati mollicci; e sembra addirittura che il 50 per cento fosse sprovvisto della tela di protezione.

Per queste considerazioni, a titolo personale, annuncio che voterò contro questo provvedimento, perché non lo ritengo adatto né alla zootecnia né al consumatore italiano, e in grado invece di dare adito alla frode.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Esame del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Ricordo che questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione affari esteri all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella relazione predisposta dal Governo, per cui la Commissione stessa ha deliberato, ai sensi dell'articolo 79, sesto comma, del regolamento, di proporre all'Assemblea di discutere nel testo del Governo, adottandone la relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fracanzani.

FRACANZANI, Relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione del Governo che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla relazione che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione nel testo del Governo, fatto proprio dalla Commissione.

MAZZARINO, Segretario, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 ».

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa ».

(È approvato).

ART. 3.

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della predetta convenzione, lo Stato italiano non invierà agli Stati contraenti la richiesta di procedimento, nelle sottotestate ipotesi:

a) se la persona offesa, residente in Italia si sia costituita parte civile e tale costituzione non sia stata revocata;

b) se ricorra uno dei casi di connessione previsti dall'articolo 45 del vigente regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, sempreché non si possa formulare richiesta di procedimento per tutti i reati e per tutti gli imputati;

c) se, trattandosi di reato punibile con la sola pena pecuniaria, risulti che l'imputato abbia in Italia, beni che costituiscano sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 189 del vigente codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

d) se l'autorità giudiziaria competente abbia già adottato il provvedimento che definisca il primo grado di giudizio ».

(È approvato).

ART. 4.

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della predetta convenzione, lo Stato italiano invierà agli Stati contraenti la richiesta di esecuzione di una pena pecuniaria inflitta con decisione definitiva giudiziaria o amministrativa, se il condannato non abbia in Italia beni che costituiscano garanzie per l'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 189 del vigente codice penale ».

(È approvato).

ART. 5.

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della predetta convenzione, lo Stato italiano darà corso alle richieste di esecuzione di pene pecuniarie, inflitte in contumacia, a seguito di proce-

dimento giudiziario o amministrativo se risulti:

1) che il condannato sia stato citato a comparire in giudizio e sia stato rappresentato o assistito da un difensore;

2) che la decisione sia divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato richiedente;

3) che la medesima non contenga disposizioni contrarie a disposizioni di legge o ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Lo Stato italiano non darà in ogni caso corso alle richieste di esecuzione nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b), (c), del paragrafo 2 dell'articolo 9 della convenzione ».

(È approvato).

ART. 6.

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della predetta convenzione, le pene pecuniarie saranno assimilate, ai fini del primo comma dell'articolo 136 del vigente codice penale, alla multa e all'ammenda secondo che l'infrazione, per cui è stata pronunciata condanna nello Stato richiedente, costituisca, nello Stato italiano, delitto o contravvenzione ».

(È approvato).

ART. 7.

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia provvederà alla traduzione in lingua italiana delle richieste e dei documenti allegati, provenienti dagli altri Stati contraenti, ed alla traduzione in lingua straniera delle richieste e dei documenti allegati diretti agli altri Stati contraenti ».

(È approvato).

ART. 8.

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della predetta convenzione, il Ministero di grazia e giustizia controllerà se le richieste dirette agli altri Stati contraenti o da questi provenienti, siano state formulate a norma dell'articolo 14 della convenzione e se siano accompagnate dalla documentazione ivi prevista ».

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ART. 9.

« Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 21 e 22 della predetta convenzione, il condannato al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali, espresse in valuta di uno degli Stati contraenti, potrà pagare l'ammontare della pena pecuniaria o delle spese processuali in valuta italiana al corso del cambio del giorno in cui la richiesta di esecuzione o di recupero delle spese processuali è pervenuta al Ministero di grazia e giustizia ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Esame del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e relativo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975 (1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e relativo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fracanzani.

FRACANZANI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché vi è stato un accordo unanime di tutti i gruppi in Commissione, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le conclusioni della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Si dia let-

tura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975 (approvato dal Senato) (1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Granelli.

GRANELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento in esame non prevede da parte del nostro Governo una partecipazione finanziaria immediata al fondo. Esso si col-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

loca nel contesto di quegli strumenti internazionali che tendono a ristabilire un equilibrio, nell'ambito dei paesi dell'OCSE, tra i produttori della materia prima rappresentata dal petrolio e i consumatori della stessa, con particolare riferimento ai paesi industrializzati più deboli, quelli, cioè, che hanno la bilancia dei pagamenti in maggiori difficoltà.

Raccomando alla Camera l'approvazione di questo provvedimento per tre ragioni, che indico sinteticamente.

La prima ragione è che esso consente di realizzare appunto questo riciclaggio di petrodollari da paesi produttori di petrolio a paesi consumatori, nel quadro di una cooperazione economica che è sempre stata raccomandata dal nostro paese.

La seconda ragione è che questi aiuti possono essere realizzati attraverso la forma dei diritti speciali di prelievo che, anche in questo campo, rappresentano una delle proposte sempre fatte dal nostro paese sul piano della cooperazione internazionale.

I colleghi che hanno seguito questo dibattito nella Commissione esteri della Camera sanno che nella sua primitiva proposta il diritto speciale di prelievo assumeva un carattere anche di correzione degli squilibri monetari derivanti dalla crisi del Fondo monetario internazionale. Quindi noi siamo interessati ad un maggior uso, nelle transazioni tra i diversi paesi, del diritto speciale di prelievo, anziché delle monete correnti. Anche questo, dunque, è un secondo elemento positivo, anche se certamente non risolutivo, non soddisfacente. Se si pensa che sul complesso della circolazione monetaria mondiale i diritti speciali di prelievo coprono a malapena il 5 per cento, si comprenderà come questo mezzo di pagamento non abbia raggiunto lo scopo per cui era stato istituito, cioè quello di correggere sensibilmente la situazione monetaria internazionale. Tuttavia tale mezzo di pagamento ha un suo significato positivo e noi ci auguriamo che anche attraverso questo accordo si possa, con maggiore larghezza, far uso dei diritti speciali di prelievo.

La terza ragione per la quale raccomando l'approvazione del provvedimento è che, pur essendo questo Fondo modesto nella sua prevedibile consistenza, consente di aiutare soprattutto i paesi industrializzati più deboli che hanno la bilancia dei pagamenti deficitaria in seguito al crescente aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Sono, queste, tre ragioni che si collocano nella linea di cooperazione internazionale che l'Italia ha sempre seguito nell'ambito della sua politica estera, e per le quali mi permetto di raccomandare alla Camera l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cardia. Ne ha facoltà.

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'OCSE, di cui stiamo discutendo la ratifica, sollevò circa due anni fa, quando si cominciò a parlarne, nei paesi dell'Europa già in crisi e negli ambienti internazionali, vasti dibattiti e, forse, speranze esagerate che la manovra di questo fondo portasse ad un prossimo riequilibrio, se non delle bilance commerciali, almeno dei conti valutarî, del rapporto tra riserve e deficit dei conti con l'estero.

La creazione di un fondo di oltre 20 miliardi di diritti speciali di prelievo, pari a poco meno di 15 mila miliardi di lire attuali italiane — alla cui formazione tutti i paesi membri dell'OCSE partecipassero in misura proporzionale alle loro possibilità, ma con diritto illimitato di tiraggio sul fondo, a condizioni, naturalmente, determinate dalle autorità del fondo ed entro la disponibilità complessiva del fondo medesimo — sembrava infatti allora uno strumento incisivo ed efficace.

A distanza di due anni da quelle discussioni, che la maggior parte dei colleghi ricorderanno, mentre si susseguono le varie ratifiche (ma occorre ricordare che quella degli Stati Uniti d'America, che al fondo dovrebbero partecipare con 5.560 miliardi di diritti speciali di prelievo, non è ancora stata depositata), il dibattito perdura e anzi si è fatto più vasto, aspro, ed anche concitato. In gran parte, però, sono cadute (è opportuno ricordarlo) le speranze dei paesi più duramente colpiti dalla crisi economica e finanziaria di pervenire per questa via, cioè per la via

dei prestiti o comunque di misure congiunturali di carattere monetario, a colmare le falle dei conti con l'estero, a sostenere efficacemente monete e riserve, a riequilibrare rapporti economici internazionali che sono stati profondamente sconvolti a partire principalmente dall'agosto 1971, e che presentano oggi un paesaggio simile a quello determinato da un catastrofico terremoto.

Gli squilibri valutari complessivi tra paesi industrializzati ad economia capitalistica forti e deboli, tra paesi industrializzati ad economia capitalistica e paesi ad economia socialista, e infine tra paesi industrializzati dell'occidente e paesi in via di sviluppo, nonché gli squilibri tra saldi attivi e saldi passivi che si sono venuti in questi anni accumulando tra paesi creditori e paesi debitori, hanno assunto proporzioni tali e hanno oberato di così pesanti servizi di ammortamento i bilanci degli Stati capitalistici più deboli, come l'Italia, di numerosi paesi anche ad economia socialista e di tutti i paesi del terzo mondo (esclusi quelli produttori di petrolio), che non si può più attendere una soluzione valida da misure come quella prevista dal presente accordo o da misure comunque limitate ai prestiti internazionali.

Credo che questo debba essere detto nel momento in cui, con tanta fatica, l'Italia si ingegna per ottenere l'ennesimo prestito internazionale. Occorre andare con nuova determinazione verso un nuovo sistema delle relazioni economiche e finanziarie internazionali. Occorre costruire, ma consensualmente, bandendo gli atteggiamenti di forza, un nuovo codice del commercio mondiale, nuove strutture di specializzazione e di divisione internazionale del lavoro e delle risorse, così da determinare un equilibrio degli apporti di ciascun paese allo sviluppo del mondo e dell'umanità e allo sviluppo comune di tutti i paesi e di tutti i popoli, grandi o piccoli che essi siano.

Questo nuovo sistema, onorevoli colleghi, non può che fondarsi su forme complesse e articolate di cooperazione internazionale tra Stati eguali, come quelle intorno a cui si discute nella conferenza di Parigi sulla cooperazione economica, nella conferenza UNCTAD di Nairobi e di Ginevra, nei difficili negoziati per un nuovo accordo generale di commercio e nei negoziati per la creazione di un nuovo sistema monetario internazionale.

Sono questi i fronti « caldi » in cui si decide la soluzione della crisi del mondo e della crisi economica di ciascun paese del mondo. Occorre, dunque, agire con risolutezza anche da parte dell'Italia, perché questi negoziati si sviluppino e si concludano positivamente. Non v'è, infatti, onorevoli colleghi — una volta tanto è giusto che anche i due rami del Parlamento prestino attenzione a questi argomenti —, alternativa all'accordo se non nell'accrescimento del turbamento e del disordine generale, nell'esplosione di guerre commerciali e di protezionismi di ogni genere, come quelli che già si vanno estendendo nel mondo e che sono prodromo sicuro di conflitti più acuti e di catastrofiche « guerre calde ».

Il fronte fra tutti più pericoloso è e resta, a nostro avviso, quello aperto tra paesi industrializzati e paesi del terzo mondo, cioè tra opulenza, privilegio e spreco, da una parte, e povertà, arretratezza e fame dall'altra. Perciò è necessario dedicare estrema cura — ed io richiamo su questo l'attenzione del Governo — ai negoziati della conferenza di Parigi sulla cooperazione internazionale, dove l'Italia (non abbiamo difficoltà a riconoscerlo) ha assunto, e fortunatamente sin dal principio, un ruolo delicato e positivo di raccordo unitario tra i paesi della Comunità economica europea e di prudente ma ferma sollecitazione progressiva verso l'accordo con i paesi del terzo mondo, sia sul fondo di stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, sia negli altri settori del difficile negoziato.

Ciò premesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, non ci sfugge che, nel quadro di un equilibrato sistema di cooperazione internazionale qual è da noi auspicato e quale è auspicato dall'intera umanità, che è tutto o quasi tutto — però — da fondare (e che occorre fondare nel più breve tempo possibile se si vuole uscire dalla crisi), anche misure come questa, di cui oggi discutiamo, di riequilibrio congiunturale tra paesi industrializzati, se vengono attuate rapidamente e con responsabile incisività, possono avere ed hanno una indubbia utilità ed una positiva rilevanza.

Questo è il motivo per cui, mentre richiama il Parlamento ad una più vigile sensibilità verso i problemi internazionali — la cui soluzione è condizione del superamento della crisi economica italia-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

na, che avanza con progressione geometrica e che nelle sue dimensioni quantitative di squilibrio è sempre più vasta e nelle sue implicazioni politiche, sociali, psicologiche e morali sempre più torbida ed acuta —, il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge in esame, raccomandando al Governo di procedere ad un sollecito deposito della ratifica ed all'azione più efficace per la messa in esecuzione dell'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Granelli.

GRANELLI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare l'onorevole relatore per il suo esauriente intervento e l'onorevole Cardia per il suo stimolante discorso e per aver riconosciuto la parte attiva avuta dal nostro paese sia alla conferenza di Nairobi, sia alla conferenza di Parigi.

Per quanto riguarda l'accordo al nostro esame — del quale lo stesso onorevole Cardia ha riconosciuto l'utilità — i firmatari hanno ritenuto necessario costituire un nuovo organismo che, una volta utilizzate le esistenti fonti di credito internazionale, abbia la possibilità di far fronte a difficoltà economiche delle parti contraenti, provocate soprattutto dall'incremento del *deficit* petrolifero. Con gli interventi del fondo dovrebbe essere possibile evitare che i paesi membri in difficoltà adottino misure unilaterali per limitare gli scambi internazionali e comunque tali da ostacolare l'obiettivo della espansione economica mondiale.

Il fondo non opererà con mezzi propri, ma avrà la facoltà, di volta in volta, di richiedere ai membri di fornire un impegno individuale per un finanziamento diretto con garanzie singole o collettive per un prestito da esso contratto. In quest'ultimo caso, il fondo avrà in pratica il compito di reperire sui mercati finanziari le

somme occorrenti, attirando nella misura che sarà possibile le eccedenze monetarie dei paesi OPEC. Avverrebbe in tal modo un riciclaggio secondario della massa circolante dei cosiddetti petrodollari, come ha rilevato l'onorevole relatore.

I prestiti saranno rimborsabili in sette anni alle condizioni vigenti al momento della loro concessione. Al momento della concessione del sostegno finanziario, oltre alle condizioni finanziarie, il fondo concorderà con il paese beneficiario anche quelle di politica economica cui quest'ultimo dovrà attenersi. Particolare importanza verrà quindi data alla realizzazione degli obiettivi generali del fondo enumerati all'articolo 1, sezione 2 dell'accordo e alla adozione di misure di risanamento della bilancia dei pagamenti.

La partecipazione al fondo non implica l'erogazione di un contributo monetario. Nell'ambito del totale di 20 miliardi di diritti speciali di prelievo, le singole quote fissate (la quota italiana ammonta ad un miliardo e 400 milioni di diritti speciali di prelievo) servono a stabilire il limite della responsabilità finanziaria di ciascun paese, mentre non esiste in pratica un limite al diritto di prelievo, salvo quello posto dalle effettive disponibilità del fondo stesso.

L'accordo entrerà in vigore il decimo giorno successivo al deposito delle notifiche dei paesi rappresentanti il 90 per cento delle quote. Avverto per altro che l'Australia, la Finlandia, la Francia, l'Islanda, il Lussemburgo, l'Olanda e gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato l'accordo stesso.

In conclusione, raccomando alla Camera la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII dell'accordo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 402.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione (650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Granelli.

GRANELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho già esposto alla Camera, attraverso la relazione scritta, delle ragioni che hanno portato la Commissione esteri ad introdurre una modifica nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame e rinvio i colleghi che vogliono avere una

cognizione più dettagliata di questo provvedimento, alla relazione scritta. Mi corre però l'obbligo di sottolineare in Assemblea che l'esame di questo provvedimento da parte della Commissione esteri è stato, come era necessario, molto scrupoloso ed attento.

Si tratta di un provvedimento che istituisce una Banca interamericana di sviluppo, e che ha avuto un iter molto lungo nelle sue fasi procedurali. Infatti i primi atti sono stati sottoscritti a Washington nel 1959, ma le procedure che hanno portato all'accordo definitivo si sono concluse nel 1975. Si tratta anche qui di uno strumento finanziario finalizzato alla cooperazione internazionale.

La Commissione esteri si è posta in particolare due domande. La prima è stata la seguente: corrisponde questo strumento alla linea generale di cooperazione economica sul piano internazionale della quale il Governo si è sempre fatto portatore, in tutte le istanze internazionali? La risposta è stata largamente positiva. Questo strumento di cooperazione economica tende ad unire lo sforzo dei paesi industrializzati in vista della finalità di intervenire nell'area latino-americana per aiutare quei paesi a superare le loro crisi economiche ed a realizzare un decollo produttivo quale tutti noi auspichiamo. Pertanto il provvedimento che stiamo esaminando corrisponde evidentemente ad una finalità che si giustifica non soltanto sulla base della linea generale della nostra politica estera, ma anche sulla base dei legami di amicizia, di solidarietà e di affinità culturale che legano l'Italia, e con essa l'Europa, ai paesi del continente latino-americano ed in generale a tutti i popoli in via di sviluppo.

La seconda domanda che la Commissione esteri si è posta, quella che ha poi condotto alla modifica cui accennerò in seguito, è stata la seguente: uno sforzo finanziario di queste dimensioni è compatibile con la difficile situazione economica italiana, con le ristrettezze di bilancio, ed in genere con il crescere, anche su altri piani, degli impegni finanziari dell'Italia in questo settore? La Commissione esteri, facendo propria una analoga osservazione della Commissione bilancio, prima di giungere a decisioni definitive, ha chiesto al Governo indicazioni precise sulla consistenza degli impegni che sul piano internazionale il nostro paese viene via via assumendo, per valutarne la compatibilità con

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

la situazione economica interna. Nella seduta del 9 febbraio 1977 il Governo ha fornito alla Commissione esteri la documentazione relativa, che è stata presa in visione da tutti i membri della Commissione stessa. Le spese che sono indicate sono coperte da fondi che già esistevano in bilancio e restano all'interno delle previsioni generali della nostra politica finanziaria. Pertanto anche questa preoccupazione, che ha portato giustamente le Commissioni bilancio ed esteri a porsi con scrupolo l'esigenza di verificare la compatibilità dell'onere che ci apprestiamo ad assumere con la situazione generale del paese, ha trovato una risposta positiva.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal momento che questo provvedimento si pone come uno strumento di cooperazione, rivolto verso l'area dell'America latina, che è legata da vincoli molto stretti all'Italia ed all'Europa; dal momento che attraverso questo strumento finanziario viene data la possibilità di sostenere, sotto forma di crediti e di agevolazioni, le imprese italiane che operano nel continente latino-americano nell'attuazione di questi programmi di sviluppo; dal momento, infine, che sotto il profilo finanziario la copertura di bilancio esiste e rientra nel quadro generale di compatibilità dei nostri impegni, non resta che raccomandare alla Camera l'approvazione del provvedimento, con l'avvertenza che la Commissione ha apportato una modifica all'articolo 8, concernente la forma con la quale si attua la copertura del provvedimento stesso. Con questa raccomandazione, e ribadendo l'importanza morale e politica di una forma di cooperazione con l'America latina, raccomando alla Camera l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

RADI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero soltanto ringraziare il relatore, onorevole Granelli, e comunicare alla Camera che il Governo condivide la modifica apportata dalla Commissione esteri all'articolo 8 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

MAZZARINO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonché agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonché ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'accordo stesso ».

(È approvato).

ART. 3.

« La quota di sottoscrizione italiana al capitale interregionale è di dollari USA 61.595.886 e la contribuzione al fondo per le operazioni speciali è di dollari USA 61.595.886, come indicato nell'accordo; in totale dollari USA 123.191.772 del peso e del titolo in vigore alla data del 18 ottobre 1973, versabili in tre annualità, per gli anni 1976, 1977 e 1978 ».

(È approvato).

ART. 4.

« Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 3, il ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi ».

(È approvato).

ART. 5.

« In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'UIC, il ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare in contropartita al detto ufficio certificati speciali di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di dollari USA 123.191.772, del

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

peso e del titolo ed al tasso di cambio del 18 ottobre 1973, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento ».

(È approvato).

ART. 6.

« I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca interamericana di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati ».

(È approvato).

ART. 7.

« I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal ministro del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del ministro stesso ».

(È approvato).

ART. 8.

« All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in lire 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 9.

« La Banca interamericana di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo XIV, sezione 3 dell'accordo medesimo ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Rinvio dell'esame di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Avverto che l'esame dei disegni di legge di ratifica nn. 741, 1060 e 935, all'ordine del giorno della seduta di oggi, è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MANCINI VINCENZO ed altri: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente lo statuto dei lavoratori » (1260);

QUARENGHI VITTORIA ed altri: « Norme per l'educazione sessuale nella scuola » (1261);

BIANCO: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 e introduzione di pene accessorie e di misure di sicurezza patrimoniali per taluni reati » (1262);

QUATRONE ed altri: « Riammissione all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti » (1263).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro) nella riunione di oggi, in sede legislativa, hanno approvato la seguente proposta di legge:

CRESCO ed altri: « Modifica della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (759).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro) nella seduta odierna ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente progetto di legge e sui progetti collegati nn. 396, 425, 752 e 994-bis, 937:

« Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » (*approvato dal Senato*) (1151).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

COSTAMAGNA ed altri: « Riforma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali » (1092) (*con parere della II e della IV Commissione*);

GARGANO: « Norme relative agli impiegati civili dello Stato già appartenenti ai Corpi militari » (1093) (*con parere della V Commissione*);

GARGANO: « Pubblicità delle sentenze che annullano atti amministrativi generali a contenuto normativo » (1114);

TREMAGLIA ed altri: « Divieto di cancellazione dalle liste elettorali e reinscrizione d'ufficio dei cittadini italiani emigrati all'estero » (1122) (*con parere della II Commissione*);

LABRIOLA ed altri: « Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle indagini illegittime compiute sui cittadini lavoratori e per l'accesso al posto di lavoro » (1128) (*con parere della IV e della XIII Commissione*);

II Commissione (Interni):

BOFFARDI INES ed altri: « Riconoscimento, valorizzazione e tutela delle istituzioni e associazioni del volontariato » (129) (*con parere della I, della IV, della V, della VI e della XIV Commissione*);

COLONNA ed altri: « Modifica dell'articolo 142 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di soggiorno degli stranieri in Italia » (1126) (*con parere della I Commissione*);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 » (743) (*con parere della II e della IV Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti, firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974 » (992) (*con parere della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975 » (*approvato dal Senato*) (1200) (*con parere della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976 » (*approvato dal Senato*) (1201) (*con parere della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio 1970 » (*approvato dal Senato*) (1202) (*con parere della IV Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976 » (*approvato dal Senato*) (1203) (*con parere della V e della X Commissione*);

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

IV Commissione (Giustizia):

PAZZAGLIA E TRANTINO: « Norme a tutela degli indiziati di reato e degli imputati. Modifiche alle norme che vietano la pubblicazione di atti delle istruzioni penali » (286);

PORCELLANA ed altri: « Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (1043) (con parere della V Commissione);

BOZZI: « Estensione delle provvidenze economiche di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, quando il matrimonio sia stato dichiarato nullo » (1055);

CATTANEI ed altri: « Istituzione di un Albo degli amministratori di condomini ed immobili » (1106) (con parere della I Commissione);

V Commissione (Bilancio):

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1976 » (approvato dal Senato) (1189) (con parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X della XI, della XII e della XIV Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

MAGGIONI: « Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni » (404) (con parere della II e della XI Commissione);

COLUCCI: « Nuova disciplina per la repressione dell'evasione delle imposte patrimoniali » (1101) (con parere della IV Commissione);

MEROLLI e GARZIA: « Modifiche delle norme sulle commissioni di disciplina dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (1120) (con parere della I e della VII Commissione);

IANNIELLO: « Assunzione straordinaria di aiuto ricevitori del lotto da parte del Ministero delle finanze » (1125) (con parere della I e della V Commissione);

GARGANI: « Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati

dalla guerra » (1135) (con parere della V e della IX Commissione);

SCALIA: « Concessioni di anticipazioni alle imprese » (1142) (con parere della V Commissione);

VII Commissione (Difesa):

BOFFARDI INES: « Norme relative alla sistemazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito provenienti dal complemento » (287) (con parere della I e della V Commissione);

BOFFARDI INES e SCALIA: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (912) (con parere della I e della V Commissione);

CAZORA: « Modifiche alla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari condizioni » (1130) (con parere della I e della V Commissione);

GARGANO: « Provvedimenti per i capitani del servizio di commissariato dell'esercito (ruolo commissario) » (1147) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

BOFFARDI INES ed altri: « Istituzione di un corso di laurea autonomo in odontostomatologia » (10) (con parere della V e della XIV Commissione);

SCALFARO ed altri: « Aumento del contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi " Regina Margherita " e del " Centro nazionale del libro parlato " dell'Unione italiana ciechi » (723) (con parere della V Commissione);

DI GIESI ed altri: « Provvedimenti per i docenti compresi nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603 e successive modificazioni e integrazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468 e 6 dicembre 1971, n. 1074 » (1016) (con parere della I e della V Commissione);

BARTOCCI: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (1031) (con parere della I e della V Commissione);

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

LABRIOLA e ACHILLI: « Modifica dell'articolo 3, comma tredicesimo della legge 30 novembre 1973, n. 766, recante norme per l'università » (1085) (con parere della I e della V Commissione);

PRINCIPE e MANCINI GIACOMO: « Norme per l'iscrizione degli studenti della libera università di Catanzaro presso la facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e magistero, statali e riconosciute dallo Stato » (1123);

DI GIESI ed altri: « Comandi di presidi e di professori di istituti di istruzione media proposti per il conferimento di insegnamento universitario di discipline fondamentali » (1146) (con parere della I Commissione);

DI GIESI ed altri: « Norme in favore degli applicati di segreteria di ruolo - a carico dello Stato - delle scuole e istituti di ogni ordine e grado che sono transitati nella carriera di concetto » (1172) (con parere della I e della V Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

FUSARO ed altri: « Adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni » (1137) (con parere della XII Commissione);

X Commissione (Trasporti):

IANNIELLO ed altri: « Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in servizio durante il periodo 1940-1945 » (541) (con parere della I e della V Commissione);

MARUCCO ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1026) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XII e della XIII Commissione);

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: « Disciplina dei servizi aerei non di linea » (1073) (con parere della IV Commissione);

« Proroga del termine per l'inizio dei lavori di costruzione delle metropolitane previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 » (1089) (con parere della V Commissione);

« Modifica all'articolo 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, per quanto riguarda la composizione del consiglio superiore dell'aviazione civile » (1099) (con parere della I Commissione);

CERAVOLO ed altri: « Ordinamento degli organi della politica e delle gestioni portuali » (1121) (con parere della I, della IV, della V, della VII, della IX, della XII e della XIII Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

SANESE e CARLOTTO: « Modifica dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente "Istituzione del fondo di solidarietà nazionale" » (1164);

« Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione e della irrigazione » (1174) (con parere della I, della V, della VI, della IX Commissione);

XII Commissione (Industria):

URSO GIACINTO ed altri: « Istituzione del certificato di qualificazione professionale per l'esercizio delle attività artigiane » (1047) (con parere della I Commissione);

GARGANO: « Norme per la tutela dei consumatori » (1113) (con parere della I e della IV Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

BOFFARDI INES ed altri: « Estensione ai titolari di pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 della facoltà di optare per la riliquidazione della pensione stessa con il sistema retributivo » (257) (con parere della V Commissione);

BOFFARDI INES ed altri: « Nuova disciplina degli assegni familiari » (303) (con parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione);

BOFFARDI INES ed altri: « Norma integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali » (304) (con parere della V Commissione);

CHIARANTE ed altri: « Principi in materia di formazione professionale » (714) (con parere della I, della III, della V, della VIII e della XII Commissione);

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ZOPPETTI ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro e formazione » (968) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

GRAMEGNA ed altri: « Norme per l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi previdenziali ed assistenziali » (1127) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della XI e della XII Commissione);

MAGNANI NOYA MARIA ed altri: « Norme sulla illiceità di alcune forme di discriminazione basate sul sesso e sullo stato civile e per la promozione della parità di condizioni tra uomini e donne » (1154) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della XII e della XIV Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

FERRI ed altri: « Aumento del contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per la istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato » (872) (con parere della V e della VI Commissione);

COLUCCI ed altri: « Forniture di emoderivati a regioni, ospedali ed enti pubblici in genere; costituzione di un albo dei fornitori » (954) (con parere della I e della XII Commissione);

« Concessione di un contributo straordinario per il V congresso internazionale di psicosomatica in ostetricia e ginecologia » (1082) (con parere della V Commissione);

COLUCCI ed altri: « Prevenzione e terapia delle malattie trattate con derivati di plasma umano e disposizioni per rendere possibile in Italia la donazione di plasma e la plasmateresi farmaceutica » (1133) (con parere della I Commissione);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIII (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: « Nuove norme relative alla indennità di anzianità » (1134) (con parere della V e della XII Commissione);

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):

ROBERTI ed altri: « Regolamentazione dei rapporti derivanti dalla partecipazione dei

lavoratori al finanziamento delle imprese per effetto dell'accantonamento dei fondi di anzianità » (1107) (con parere della I, della VI e della XII Commissione).

**Presentazione
di un disegno di legge.**

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZIO, *Ministro della difesa*. Mi onoro presentare, a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale, il disegno di legge:

« Contribuzione dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale e ravvicinata ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione segreta finale dei disegni di legge nn. 1224, 817, 1001, 1061 e 650, oggi esaminati.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1224.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disci-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

plina della vendita delle carni fresche e congelate » (approvato dal Senato) (1224):

Presenti	331
Votanti	186
Astenuti	145
Maggioranza	94
Voti favorevoli	171
Voti contrari	15

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge Costamagna ed altri n. 255.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 817.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, con allegati, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 » (817):

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	320
Voti contrari	12

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1001.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e rela-

tivo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975 » (1001):

Presenti	334
Votanti	333
Astenuti	1
Maggioranza	167
Voti favorevoli	317
Voti contrari	16

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1061.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975 » (approvato dal Senato) (1061):

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	314
Voti contrari	19

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 650.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, non-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

ché ai relativi emendamenti, e loro esecuzione» (650):

- Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	314
Voti contrari	18

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bertani Eletta	Caruso Antonio	Di Giannantonio
Accame	Bertoli	Casapieri Quagliotti	Di Giulio
Achilli	Bianco	Carmen	Di Vagno
Adamo	Bini	Casati	Dulbecco
Aiardi	Bisignani	Castellucci	Erminero
Alborghetti	Bocchi	Cattanei	Esposito
Aliverti	Bodrato	Cavigliasso Paola	Fabbri Seroni
Allegra	Boffardi Ines	Ceravolo	Adriana
Amabile	Boldrin	Cerquetti	Facchini
Amalfitano	Bolognari	Cerrina Feroni	Faenzi
Amarante	Bonalumi	Chiarante	Fantaci
Ambrosino	Borri	Ciannamea	Federico
Andreoni	Borruso	Cirasino	Felicetti
Angelini	Bosi Maramolli	Citaristi	Felici
Antoni	Giovanna	Citterio	Felisetti
Antoniozzi	Botta	Ciuffini	Ferrari Silvestro
Armella	Bottarelli	Coccia	Ferri
Arnaud	Bottari Angela Maria	Codrignani Giancarla	Fontana
Ascari Raccagni	Branciforti Rosanna	Colonna	Fornasari
Azzaro	Brini	Compagna	Forni
Balbo di Vinadio	Brocca	Conte	Forte
Baldassari	Broccoli	Conti	Fortuna
Bandiera	Bubbico	Corà	Fortunato
Baracetti	Buro Maria Luigia	Corallo	Fracanzani
Barba	Buzzoni	Corder	Furia
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Cabras	Corradi Nadia	Fusaro
Bardelli	Cacciari	Costamagna	Galasso
Bardotti	Caiati	Cravedi	Galloni
Bartolini	Cantelmi	Cresco	Galluzzi
Bassi	Canullo	Cuminetti	Gambolato
Belardi Merlo Eriase	Cappelli	D'Alema	Garbi
Belci	Cappelloni	D'Alessio	Gargani
Bellocchio	Carandini	Dal Maso	Gargano
Belussi Ernesta	Cardia	Danesi	Garzia
Berlinguer Giovanni	Carelli	Da Prato	Gaspari
Bernardi	Carenini	d'Aquino	Gatti
Bernardini	Carlassara	D'Arezzo	Gava
Bernini Lavezzo	Carloni Andreucci	Darida	Giglia
Ivana	Maria Teresa	de Carneri	Gioia
	Carta	De Caro	Giovanardi
		De Carolis	Gramegna
		De Cinque	Granelli
		de Cosmo	Grassucci
		Degan	Guerrini
		De Gregorio	Gunnella
		Del Castillo	Ianni
		Delfino	Ianniello
		Dell'Andro	Labriola
		De Petro	Laforgia
		De Poi	La Loggia

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

Bolognari	Fortunato
Bosi Maramotti	Furia
Giovanna	Galluzzi
Bottarelli	Gambolato
Bottari Angela Maria	Garbi
Branciforti Rosanna	Gatti
Brini	Gramegna
Broccoli	Grassucci
Buzzoni	Guerrini
Cacciari	Ianni
Cantelmi	Lamanna
Canullo	La Torre
Cappelloni	Macciotta
Carandini	Magnani Noya Maria
Cardia	Mancuso
Carlassara	Margheri
Carloni Andreucci	Marraffini
Maria Teresa	Martorelli
Caruso Antonio	Masiello
Casapieri Quagliotti	Miana
Carmen	Miceli Vincenzo
Ceravolo	Migliorini
Cerrina Feroni	Milano De Paoli
Chiarante	Vanda
Cirasino	Mirate
Ciuffini	Monteleone
Coccia	Moschini
Codrignani Giancarla	Natta
Colonna	Nespolo Carla
Conte	Federica
Conti	Niccoli
Corallo	Noberasco
Corradi Nadia	Occhetto
Cravedi	Olivi
D'Alema	Orlando
D'Alessio	Ottaviano
Da Prato	Pagliai Morena
de Carneri	Amabile
De Caro	Pajetta
De Gregorio	Palopoli
Di Giulio	Pani
Dulbecco	Papa De Santis
Esposito	Cristina
Fabbri Seroni	Peggio
Adriana	Pellegatta Maria
Facchini	Agostina
Faenzi	Perantuono
Fantaci	Pochetti
Felicetti	Pucciarini
Forte	Pugno

Raicich	Tessari Alessandro
Ricci	Tessari Giangiacomo
Riga Grazia	Tocco
Rosolen Angela	Todros
Maria	Toni
Rubbi Antonio	Tortorella
Sarri Trabujo Milena	Tozzetti
Sarti	Triva
Scaramucci Guaitini	Trombadori
Alba	Vaccaro Melucco
Servadei	Alessandra
Sicolo	Vagli Maura
Spagnoli	Venegoni
Stefanelli	Venturini
Tamini	Villari
Tani	Zavagnin
Tesi	Zoppetti

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1001:

La Torre

Sono in missione:

Bernini	Mammi
Cassanmagnago	Martinelli
Gerretti M. Luisa	Pisoni
Fioret	Postal
Galli	

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

MAZZARINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 18 marzo 1977, alle 10: 0

1. — *Svolgimento della interpellanza Bardelli (2-00069) e delle interrogazioni Costa (3-00119); Costa (3-00335) e Bozzi (3-00600) sulla crisi nel settore bieticolo-saccarifero.*

2. — Interrogazioni.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'esercizio della pesca nell'Atlantico del nord, con allegati, adottata a Londra il 1° giugno 1967 (741);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (*approvato dal Senato*) (1060);

— *Relatore:* Ciccardini;

Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottato a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva

di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione (*approvato dal Senato*) (935);

— *Relatore:* Pisoni.

La seduta termina alle 18,30.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATEINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

DE POI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

se il Governo italiano, in considerazione delle origini italiane della famiglia del generale Liber Seregni candidato alla Presidenza della Repubblica dell'Uruguay per la coalizione del Frente Amplio e detenuto dal luglio 1973 al dicembre 1974 e poi dal gennaio 1976 in carcere per motivi politici, ha effettuato presso le autorità uruguaiane delle azioni per interessarsi della condizione fisica e giuridica del detenuto;

se il Governo italiano intende fare pressioni per ottenere la liberazione del generale Seregni ed il suo eventuale trasferimento in altro paese in cui Seregni potrebbe veder garantite le condizioni materiali della sua permanenza;

se quindi il Governo italiano vedrebbe con favore il soggiorno in Italia del generale Seregni per compiere un atto di umanità, data l'età di 60 anni del medesimo e le sue condizioni di salute, ed allo stesso tempo di solidarietà politica in difesa di chi viene ingiustamente colpito per la espressione e la propagazione delle proprie idee già largamente sostenute dal popolo uruguaiano. (5-00415)

FORTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale il giorno 4 marzo 1977, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, i lavoratori dell'officina di S.M. La Bruna di Napoli sono stati costretti a sospendere il lavoro, due ore prima del termine dell'orario di lavoro, per protesta contro l'atteggiamento del capo della detta officina il quale impediva, in modo arrogante, al Consiglio dei delegati, eletto liberamente da tutte le maestranze, di riunirsi durante l'orario di lavoro per discutere di problemi urgenti e non più rinviabili.

Per sapere se ritiene tale atto contrario sia allo spirito delle norme sancite dal « protocollo Azienda FS-Sindacati Unitari » che dalla legge n. 300 « statuto dei diritti dei lavoratori ».

Per sapere, infine, quali provvedimenti intende prendere nei confronti del dirigente responsabile del fatto al fine di ripristinare, nella succitata officina, quello spirito di corretta e democratica collaborazione fra maestranze e dirigenti onde realizzare il miglior funzionamento di tutte le strutture dell'officina stessa. (5-00416)

DE GREGORIO, FORTE, CONTE E AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 prevede un concorso a preside per coloro i quali hanno per due anni ottenuto l'incarico di presidenza;

che il Ministero ha considerato termine utile per la maturazione dei due anni la data di approvazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, mentre alcuni interessati hanno inoltrato ricorso asserendo doversi considerare termine utile la data del bando di concorso;

che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in seguito ad esso, ha deciso la sospensiva del provvedimento di esclusione dei ricorrenti —:

1) quali iniziative intenda prendere per il più sollecito espletamento del concorso;

2) se è vero che il Ministero, come sarebbe stato dichiarato a rappresentanti sindacali, intende sospendere lo svolgimento del concorso fino alla sentenza, cosa che determinerebbe un aggravarsi delle condizioni di disagio per la provvisorietà di molte presidenze nelle scuole medie. (5-00417)

FELICETTI, NICCOLI, BRINI, OLIVI E GRAMEGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che è stata data notizia dalla stampa della elezione del presidente dell'INA alla vice presidenza dell'Associazione nazionale imprese d'assicurazione — se non ritenga indispensabile e urgente:

1) pervenire, mentre è aperto nel Paese un dibattito serrato sulle funzioni dell'Azienda di Stato come strumento non subalterno, ma autonomo e trainante di moralizzazione del mercato assicurativo, ad un giudizio sulla opportunità politica di tale elezione che appare quanto meno discutibile per il momento in cui si è verificata

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

e per le implicazioni che inevitabilmente da essa scaturiscono sugli orientamenti complessivi del settore;

2) pervenire, anche in ossequio alla volontà espressa dalla Commissione Industria, attraverso un voto unitario manifestato in occasione del dibattito sul bilancio, a scelte non più eludibili sulla politica dell'INA relativamente al recupero delle sue funzioni istituzionali e ciò al fine di evitare un ulteriore decadimento dell'azienda e dello stesso mercato assicurativo;

3) pervenire ad un esame dei dati raccolti dal Ministero dell'industria sullo stato dell'organizzazione e della gestione dell'Azienda di Stato, scossa, fra l'altro, come è dimostrato dall'occupazione da parte dei lavoratori dell'appalto della sede centrale dell'Istituto da una critica radicale, sviluppatasi all'interno delle strutture e derivante dal malessere di importanti componenti produttive, che si considerano umiliate, sul piano economico e morale, dal potere, in questi giorni frontalmente contestato dal Congresso nazionale dei sub-agenti INA svoltosi tra il disinteresse più incomprendibile della dirigenza dell'ente, di strutture sulle quali pesano gravi sospetti di clientelismo e di parassitismo. (5-00418)

TAMBURINI, BERNINI E MANCUSO.
— *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso:

che la Società mineraria di Campiglia Marittima (Livorno) ha cessato la propria attività da vari mesi con il rischio di mandare perduta una fonte estrattiva di minerali di piombo, zinco, rame e di argento che il paese deve importare;

che nel corso di un incontro tenutosi al Ministero dell'industria presieduto dall'onorevole Carta, sottosegretario, e presenti i vari rappresentanti della regione Toscana, della provincia di Livorno, del comune di Campiglia Marittima e delle organizzazioni sindacali di categoria, fu stabilito attraverso una intesa protocollare di predisporre una modifica al testo di legge per la riconversione industriale; modifica che avrebbe dovuto rendere più esplicita la possibilità per il Ministero di intervenire finanziariamente per la ricerca dell'industria mineraria —

il pensiero del Governo sulla soluzione da dare al settore dell'industria estrattiva, come da accordo sottoscritto dalle par-

ti, allo scopo fondamentale di favorire la ripresa produttiva della Società mineraria di Campiglia Marittima e ad assicurare i lavoratori attualmente in Cassa integrazione guadagni di poter quanto prima riprendere il lavoro;

e se contemporaneamente non ritenga necessario accelerare l'approvazione del Piano minerario, al fine di poter superare definitivamente la crisi e aprire nuove prospettive al settore nell'interesse di un migliore equilibrio della nostra bilancia con l'estero, per la piena utilizzazione di tutte le risorse nazionali al servizio di un più solido sviluppo economico del paese. (5-00419)

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, MASIELLO, GIANNINI, GRAMEGNA e SICOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che in data 10 maggio 1976 il professor Antonio Eifaro insegnante di educazione fisica presso l'IPC «Tridente» di Bari, rappresentante della CISNAL e consigliere comunale del MSI al Comune di Bari, aggredì nella scuola il professor Alberto Carone, insegnante dello stesso istituto e rappresentante della CGIL-scuola.

Il professor Carone: 1) è ricorso alle cure del pronto soccorso e, successivamente, del proprio medico di famiglia; 2) ha sporto querela al pretore di Bari, in data 25 giugno 1976, contro il Bifaro per minacce, ingiurie e lesioni citando 7 testimoni oculari, e cioè il preside, tre professori, due bidelli, un applicato di segreteria; 3) ha inviato comunicazione scritta sull'accaduto al provveditore agli studi di Bari, senza riceverne risposta.

Il preside dell'IPC «Tridente», professor Vincenzo Lozito, ha inviato dettagliato rapporto sull'accaduto al provveditore agli studi di Bari e al Ministro della pubblica istruzione.

Nell'anno scolastico corrente, nel dicembre 1976, è venuto a Bari, inviato dal Ministero, l'ispettore dottor Ciamarone che ha ascoltato il preside e diversi professori oltre all'aggressore e all'aggredito.

Gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro è stato debitamente informato dal provveditore agli studi di Bari professor N. Dell'Andro di tutto quanto accaduto, che è contrario alle norme di comportamento civile e democratico e ai compiti di un insegnante;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

con quali finalità è stato inviato a Bari l'ispettore dottor Ciamarone, e qual è l'esito della sua ispezione;

se non si ritiene che le ingiurie e minacce profferite *apertis verbis* e l'aggressione fisica espletata dal Bifaro non siano «atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione (docente)», disciplinarmente sanzio-

nabili ai sensi degli articoli 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 o ai sensi dell'articolo 70 (trasferimento in altra sede) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417;

se il Ministero ha tenuto conto della relazione del preside e quali provvedimenti intenda prendere. (5-00420)

* * *

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ROBERTI, CERQUETTI, GUARRA E DELFINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali nel decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 riguardante la decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e l'autorizzazione a succederle nella concessione stessa all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), si sia ritenuto di dover escludere dai rapporti compresi nella successione « quelli concernenti il personale dipendente » per il quale è stato invece conferito al direttore generale dell'ANAS soltanto una generica ed aleatoria facoltà di assunzioni a tempo determinato.

Gli interroganti rilevano che detta esclusione — pressoché senza precedenti nella successione di imprese — appare in violazione con i principi generali nonché con norme specifiche del nostro ordinamento, ed in contrasto con la prassi finora sempre seguita nella pubblica amministrazione, nonché con gli orientamenti ripetutamente tracciati al riguardo dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado, compresa la Corte costituzionale. (4-02091)

PENNACCHINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in materia di riduzione dell'aliquota IVA per le pubblicazioni periodiche per evitare sperequazioni di trattamento fiscale ed equivoche interpretazioni alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

In detta legge per i periodici aventi contenuto politico, sindacale, culturale, religioso e sportivo è prevista la riduzione dell'aliquota IVA dal 6 per cento al 3 per cento e ciò senza subordinare detto beneficio alla iscrizione dei periodici nel registro della stampa quotidiana e periodica.

Poiché da parte del Ministero delle finanze si nega detta interpretazione, ad oggi risultano escluse dal beneficio migliaia di pubblicazioni periodiche.

L'interrogante desidera evidenziare che il provvedimento del Ministero delle finan-

ze, che accerta il contenuto del periodico, ha carattere dichiarativo e non costitutivo del diritto medesimo.

D'altra parte, è chiaro che l'articolo 3 della citata legge riporta norme di carattere generale e permanente e che quindi il beneficio fiscale va esteso a tutti i periodici che hanno i requisiti previsti dalla legge. (4-02092)

PRETI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, nell'ambito dei provvedimenti che si rendono necessari nei confronti dell'EGAM e delle Società da tale Ente amministrate, quali provvidenze intenda assumere per garantire la sopravvivenza della Cognetex, le cui attuali difficoltà pare siano imputabili, per la maggior parte, a non buona gestione (carenze direttive, disfunzioni della commissionaria di vendita, crediti nei confronti dell'ISAI, frammentarietà del lavoro per mancato afflusso di materiale da parte di terzi, costruzione non portata a termine di un nuovo stabilimento, con nocumento anche nell'ambito produttivo), più che a vere e proprie disfunzioni strutturali;

e per sapere quali affidamenti si vogliono comunque dare a Imola e al suo comprensorio, per la cui economia la Cognetex resta un fattore di grande importanza, poiché occupa oltre 1.000 persone e dà lavoro a una miriade di piccole aziende della zona. (4-02093)

PAZZAGLIA E BAGHINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se corrisponda a verità che l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni abbia intenzione di spostare l'ufficio postale di Ginosa (Taranto) in una nuova costruzione sita all'estrema periferia del Paese;

se sia a conoscenza che una iniziativa del genere è nettamente contraria agli interessi della popolazione di Ginosa che non comprende quali possano essere i vantaggi di una simile decisione dato che l'ufficio, oggi, trovasi ubicato al centro del Paese, vicino alla Pretura, alla Caserma dei carabinieri, di facile ed agevole accesso da parte di tutte le persone, specie per gli anziani pensionati che possono riscuotere le loro spettanze in una zona resa quasi sicura dalla costante presenza dell'Arma e dalla limitatezza del traffico;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

se sia a conoscenza che per l'ubicazione del nuovo ufficio postale sarebbe stato scelto uno stabile sito a circa tre chilometri dal centro di Ginosa, vicino al cimitero in una zona interessata da veloci correnti di traffico che costituirebbero un permanente pericolo per gli anziani pensionati che una volta al mese, sarebbero costretti a recarsi al nuovo ufficio postale coprendo a piedi quei tre chilometri;

se sia a conoscenza che in questa nuova zona viene a mancare la vigilante presenza dei carabinieri e la vicinissima campagna ed il traffico veloce sono elementi validi per agevolare furti, scippi ed aggressioni nei confronti di tutti coloro che portano o ritirano valori dall'ufficio postale;

se non ritenga, di fronte a questa motivata richiesta che interpreta l'animo, le preoccupazioni e le aspettative della popolazione di Ginosa, di dare assicurazione che l'ufficio postale non sarà spostato dalla sua attuale centrale e sicura sede.

(4-02094)

PAZZAGLIA, ROMUALDI E SERVELLO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per conoscere:

se corrisponde a verità che il consigliere delegato Maraldi della Società Romana Zuccheri si sia dovuto di recente dimettere dalla carica di consigliere delegato del Credito Romagnolo;

se corrisponda a verità che queste dimissioni sarebbero da ascrivere, come da voce pubblica, ad un finanziamento fatto dal Credito Romagnolo alla Romana Zuccheri per un ammontare di circa settantamiliardi di lire richiesto dall'amministratore delegato di detta società e concesso dal Credito Romagnolo per intervento della stessa persona nella sua veste di Consigliere delegato della Banca malgrado il fatto che operazioni del genere sono tassativamente vietate dall'articolo 2624 del codice civile tanto da prevedere specifiche sanzioni penali;

se corrisponde a verità che la Romana Zuccheri si troverebbe di fronte ad un dissesto di varie centinaia di miliardi di lire e che del suo risanamento sarebbero interessate l'EGAM e la GEPI.

Trattandosi di una situazione che interessa centinaia di lavoratori e l'economia di una regione si chiede di conoscere, nel caso quanto sopra corrispondesse a verità, quale siano gli intendimenti del Governo

in materia e quali provvedimenti intenda prendere sia nei confronti dell'amministratore delegato della Romana Zuccheri che della Società stessa al fine di salvaguardarne l'attività e contemporaneamente il posto di lavoro per i dipendenti. (4-02095)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato delle condizioni di impraticabilità del tratto già facente parte della strada statale n. 131 attualmente costituente raccordo fra la detta strada statale e l'abitato di Macomer e se non ritenga di dover, con urgenza, disporre la sistemazione. (4-02096)

ROBALDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* Per conoscere a quale punto sia l'espletamento del concorso per titoli e per titoli ed esami, a posti di ispettore centrale per l'istruzione elementare, bandito il 28 novembre 1970 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 dicembre 1971.

Ad analoga interrogazione, presentata dall'interrogante il 9 agosto 1976, il Ministro della pubblica istruzione rispose, in data 12 novembre 1976, di avere con proprio decreto, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1976, ridotto i posti messi originariamente a concorso da 2 ad 1 e da 4 ad 1, rispettivamente per i concorsi per soli titoli e per titoli ed esami.

Poiché dalla data del bando sono passati 6 anni e 4 mesi e le procedure per l'espletamento dei concorsi non sono ancora avviate, l'interrogante chiede:

1) se il Ministro ha la volontà di espletare il concorso;

2) la motivazione dell'inspiegabile ritardo;

3) entro quale lasso di tempo egli prevede la conclusione dei lavori della commissione, per soddisfare le più che legittime attese dei concorrenti ed i loro diritti.

(4-02097)

MATRONE E PETRELLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che:

il progetto di disinquinamento del Golfo di Napoli prevede una struttura specifica per i comuni di Boscoreale, Boscotreca-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

se, Torre Annunziata e Castellammare localizzata nell'area della foce del Sarno;

a distanza di due anni dalla decisione indicata e dall'affidamento della esecuzione di tale progetto alla Breda e alla impresa Giustino, a tutt'oggi non hanno ancora avuto inizio i lavori, con evidente e notevolissimo danno alla intera economia della zona per la mancata balneazione, la impossibilità delle aziende operanti *in loco* di ampliare i propri impianti, mancato flusso turistico;

se rispondono al vero le voci che attribuiscono alla direzione della Cassa per il mezzogiorno la volontà di ritardare ulteriormente la costruzione dei suddetti impianti con la presunta esigenza di una diversa localizzazione degli stessi, senza peraltro che vi sia stata una iniziativa tesa al confronto con gli Enti locali, le organizzazioni sindacali, le forze sociali e con la Regione per motivare tale esigenza, soprattutto in quanto la nuova destinazione contrasterebbe con le attività produttive e sociali della zona prescelta.

Per conoscere infine quali siano le reali motivazioni che possano aver determinato la modifica della decisione originaria, fatto questo che ha già creato forti tensioni nel comune di Torre Annunziata in relazione, in primo luogo, alle conseguenze che verrebbero a determinarsi, come detto, per lo sviluppo economico e sociale non solo locale. (4-02098)

ADAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per risolvere il grave problema della mancanza di personale nelle cancellerie del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e delle Preture di Sant'Angelo, Lacedonia e Calabritto in provincia di Avellino.

In proposito va detto che l'organico del personale del Tribunale di Sant'Angelo prevede quattro cancellieri e due segretari giudiziari; sono invece in servizio solo due cancellieri e un segretario.

Presso la Pretura di Sant'Angelo presta servizio solo un cancelliere; manca il segretario. La Pretura di Lacedonia è priva di cancelleria dal 1973. Alla Pretura di Calabritto il cancelliere manca dal 1968.

Avvocati e procuratori del foro di Sant'Angelo proclamarono, nel lontano 28 settembre 1976, uno sciopero ad oltranza dalle

udienze civili e penali del tribunale e di tutte le Preture del circondario, senza ottenere alcun risultato. Nel mese di ottobre una delegazione di avvocati si portò a Roma per sottoporre direttamente al Ministro gli aspetti della gravissima disfunzione. Nessun provvedimento, inteso almeno ad avviare a soluzione il problema, ne scaturì.

Ben si comprende lo stato di agitazione degli avvocati e procuratori ed il vivo malcontento e lo sdegno delle popolazioni, tenuto conto che migliaia di cause civili, di lavoro e della previdenza sociale sono da anni ferme.

Si interroga il Ministro, anche in considerazione degli impegni, in proposito, personalmente assunti nel corso della cerimonia di inaugurazione del Tribunale di Sant'Angelo, per conoscere in che modo si intende superare la suddetta gravissima situazione, i tempi occorrenti per la completa risoluzione del problema, le garanzie future anche in ordine a notizie secondo le quali addirittura la Pretura di Sant'Angelo verrebbe ulteriormente privata di personale. (4-02099)

FORTE, BROCCOLI E BELLOCCHIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori delle ferrovie dello Stato addetti alla custodia dei passaggi a livello, della linea Napoli-Foggia, hanno, ripetutamente, dovuto ricorrere allo sciopero al fine di sensibilizzare i dirigenti aziendali di Napoli, a livello compartimentale, ad adoperarsi nei rispettivi uffici affinché venissero realizzati alcuni lavori ai passaggi a livello della suddetta linea tali da aumentare la sicurezza sia dell'esercizio che degli addetti;

l'ultima azione di sciopero ha visto impegnati i detti lavoratori per ben quattro giorni, dal 21 al 24 febbraio 1977;

il Comitato di esercizio, sembra, abbia determinato da tempo l'autorizzazione della spesa per le necessarie forniture —

quali sono i motivi che, a distanza di oltre tredici mesi dall'inizio della trattativa Azienda-Sindacati, non hanno consentito la realizzazione delle richieste formulate dalle Organizzazioni sindacali unitarie tendenti, fra l'altro, a ridurre l'incidenza negativa dei passaggi a livello sulla percorrenza dei treni con l'introduzione di apparecchiature ad alta tecnologia anziché di opere di ingegneria civile, a ridurre l'alto

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

tasso di incidenti nonché ad impegnare, per una immediata consegna dei materiali occorrenti, le imprese private fornitrici del materiale necessario al rispetto dei termini contrattuali. (4-02100)

MONTELEONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso:

che in Taurianova (Reggio Calabria) ha sede una fondazione denominata « Principe di Gerace Giovambattista Serra », avente « lo scopo di sviluppare il progresso agricolo della provincia di Reggio Calabria mediante borse di studio, premi, ecc. » da destinare a studenti delle scuole agrarie ed a coltivatori diretti;

che la Fondazione per potere adempiere gli scopi statutari aveva ed ha bisogno di recuperare la disponibilità dei fondi dati in fitto dalla vedova Serra a certo signor Sprizzi di Palmi per un canone irrisorio e che a tale scopo la « Commissione » incaricata di amministrare i Fondi aveva chiesto al Ministero dell'agricoltura l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'affittuario; premesso ancora che il rappresentante del Prefetto e presidente della « Fondazione Serra » avvocato Francesco Gangemi, avvocato di fiducia del *leader* locale, nonché vice segretario provinciale, della DC, sembra avere convocato per il 24 marzo 1977 il Consiglio di amministrazione per procedere alla modifica dello statuto prevedendo la creazione di una « pianta organica » e l'affitto dei locali per la sede —:

1) per quali motivi il Ministero dell'agricoltura non ha ratificato due delibere della Fondazione: la n. 9 — protocollo 12 — del 10 agosto 1976 con la quale viene deciso di chiamare in giudizio l'affittuario per la rescissione del contratto; la n. 10 protocollo 13 del 10 agosto 1976 con la quale viene affidato ad alcuni tecnici l'incarico di redigere un verbale di consistenza dei beni;

2) se non ritenga opportuno, in base all'articolo 15 dello Statuto che così recita: « Il Ministero predetto [dell'agricoltura] ha facoltà di effettuare controlli straordinari sulla gestione dell'Ente e sulla tenuta della contabilità e di intervenire, con i mezzi di legge, per la tutela della volontà del testatore e del regolare funzionamento della Fondazione », intervenire, con tempestività ed urgenza, per bloccare eventuali deliberazioni tendenti a stravolgere gli scopi statutari della Fondazione;

3) se non ritenga di richiamare l'attenzione dell'ispettore provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria sul comportamento del suo delegato nel Consiglio della Fondazione, il dottor De Matteis di Cittanova, praticamente allineato sulle posizioni del presidente avvocato Francesco Gangemi;

4) se non ritenga di segnalare al prefetto di Reggio Calabria il comportamento del suo rappresentante nel Consiglio della Fondazione; comportamento che sembra volere stravolgere gli scopi sanciti dallo statuto per andare ad una « nuova » e diversa organizzazione della Fondazione con caratteristiche spiccatamente clientelari.

(4-02101)

AMARANTE, FORTE E BIAMONTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se siano stati deliberati finanziamenti pubblici in favore del Pastificio Marcantonio Ferro e C. con sede e stabilimento in Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, di recente trasferito alla Società per azioni Edmondo Ferro con sede legale in Napoli e stabilimento sempre in Cava dei Tirreni;

per conoscere, in caso affermativo, la data, l'entità e le finalità dei finanziamenti deliberati ed eventualmente erogati, nonché gli impegni occupazionali assunti considerato che dal 1969 ad oggi il numero dei dipendenti del suddetto stabilimento di Cava dei Tirreni sarebbe passato all'incirca da 150 a 50 e che il personale in servizio è stato posto per lunghi periodi a cassa integrazione. (4-02102)

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intenda o meno accogliere l'istanza presentata da un apposito comitato costituito presso il comune di Dovadola (Forlì), tendente ad ottenere la gestione della Casa del portuale di Dovadola (di proprietà del Ministero della marina mercantile), sia per quanto riguarda i servizi generali, sia per la confezione di vitto e manutenzione dei giardini ed aree scoperte.

L'interrogante ritiene che la richiesta debba trovare accoglimento anche in considerazione della grave crisi in cui versa il paese, per cui sarebbe possibile, con que-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

sta attività, procurare un lavoro ad un maggior numero di persone del comune stesso.

La richiesta trova una sua validità nel fatto che a parità di tutte le altre condizioni, l'offerta del comitato cittadino è più vantaggiosa di quella di altro concorrente.
(4-02103)

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza che la Soprintendenza ai beni culturali di Forlì, Ferrara e Ravenna, malgrado sia stata sollecitata da oltre un anno a prendere in esame la possibilità di vincolo della Foresta della Lama come completamento del vincolo della Foresta di Campigna, e, nonostante siano stati messi a sua disposizione tutti i documenti tecnici e scientifici relativi, non ha ancora messo in condizione la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì di riunirsi per esaminare il problema e deliberare.
(4-02104)

CONTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza affinché sia assicurata la partecipazione del comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) alla imminente tornata elettorale dell'aprile 1977.

Tenuto conto del fatto che: *a)* il comune in questione ormai da molto tempo è praticamente privo della assemblea comunale elettiva, essendosi dimessa la maggioranza dei Consiglieri stessi; *b)* il TAR della Campania ha giudicato valida la delibera (e quindi la convocazione) del Consiglio comunale in cui avvennero le dimissioni citate, ritenendo insussistenti i motivi di opposizione presentati, l'interrogante chiede al Ministro se ritenga ulteriormente procrastinabile una situazione che, accentuando i motivi di tensione sempre più forti presenti nella cittadinanza, costituisce anche offesa per i più elementari diritti di democrazia e del rispetto della volontà popolare.
(4-02105)

CAPPELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre l'abolizione del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 817, ratificato con legge n. 550 del 29 giugno 1951, relativo ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari.

Come è noto tale provvedimento dispone l'accantonamento di 1/3 dei posti vacanti e disponibili nei capoluoghi di provincia da riservare ai vincitori dei concorsi che vengono espletati ogni due anni.

È altrettanto noto che l'applicazione della norma di legge determina notevoli inconvenienti:

1) mancanza di continuità didattica in alcune classi (quelle vacanti);

2) aumento del precariato fra i docenti;

3) disagio degli insegnanti residenti nel capoluogo di provincia, che ottengono il trasferimento nel luogo di residenza, dopo moltissimi anni di insegnamento, costretti ad esercitare la loro attività in sedi lontane dalle loro famiglie e con dispendio di mezzi;

4) sperequazione che si determina fra gli insegnanti residenti nel capoluogo e quelli residenti negli altri comuni della provincia, per ottenere la sistemazione a sede fissa nel luogo di residenza (ad esempio, nella provincia di Forlì, occorrono mediamente 20 anni di servizio per ottenere il trasferimento nel capoluogo, 5 o 6 anni negli altri due grandi centri di Cesena e Rimini, 1 o 2 anni negli altri centri minori).

Risulta all'interrogante che il problema è stato, anche, giustamente recepito in sede sindacale, dove è stata avanzata la proposta specifica di contestuale disponibilità di tutte le sedi vacanti, incluse quelle dei capoluoghi di provincia, per i trasferimenti magistrali.
(4-02106)

GARGANI, BIANCO, SANZA E RENDE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare rispetto ad una delicata questione che brevemente è il caso di illustrare.

La Cassa per il mezzogiorno da vari anni e con proficui e indiscussi risultati, ha concesso contributi per la costruzione di strade interpoderali nel Mezzogiorno. Molti finanziamenti però non furono e non sono utilizzati dai Comuni o dalle cooperative che ne curavano e ne curano la gestione, per la impossibilità, più volte espressa dalla Cassa, di non poter provvedere all'adeguamento dei prezzi previsti nei progetti originali.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1977

Successivamente gli uffici della Cassa si resero conto della gravità del problema e stabilirono che l'adeguamento dei prezzi sarebbe stato possibile per i progetti presentati entro il 1° luglio 1972, sanando giustamente, ma limitatamente, la questione. Allo stato, infatti, vi sono molti progetti precedenti a quella data non realizzati o non completati perché i prezzi dell'epoca non corrispondono assolutamente a quelli attuali. La legge n. 183 suc-

cessivamente ha previsto espressamente la possibilità di adeguamento dei prezzi per ogni intervento della Cassa per il mezzogiorno.

Gli interroganti ritengono sia oltremodo necessario e indispensabile che la Cassa provveda, così come le norme di legge dispongono, ad adeguare i prezzi di tutti i progetti non ancora realizzati per le strade interpoderali, e in tal senso chiedono l'intervento del Ministro competente. (4-02107)

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere se l'Azienda di Stato per le foreste demaniali sia informata dell'iniziativa progettata dall'Amministrazione provinciale di Forlì per la costruzione di due nuove piste da sci in zona Monte Falco-Poggio Martino, per l'ampliamento del rifugio « La Capanna » e per la costruzione di un impianto di risalita dalla località Fangacci fino alla Conca di Poggio Martino.

« L'interrogante fa presente che le località suddette ricadono nel territorio sottoposto al vincolo paesistico della foresta della Lama (attigua alla foresta di Campigna in provincia di Forlì) giusta verbale della Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Forlì del 14 giugno 1974 e che la realizzazione non sembra opportuna sia per l'elevato costo non giustificato per una zona scarsamente innevata, con nebbia frequente, piste ripide e brevi, ed anche per non danneggiare ulteriormente un incomparabile ambiente naturale.

(3-00892)

« ASCARI RACCAGNI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere se non ritengano anzitutto che l'attuale crisi di Ottana abbia rilievo nazionale, per cui deve essere risolta a tale livello, nonché per conoscere in quale modo i Ministri intendano intervenire o siano intervenuti.

« Gli interpellanti evidenziano anzitutto che è singolare il fatto che la Montedison, mentre reclama dalla regione sarda e dallo Stato il pagamento di nuovi e vecchi contributi per gli investimenti in Ottana, decida di abbandonare l'industria perché non produttiva ma, nel contempo, pretenda, ottenendo l'approvazione dello Stato, l'autorizzazione a creare ad Acerra uno stabilimento petrolchimico uguale a quello di Ottana.

« Ciò dimostra, proprio per l'esistenza di una crisi di mercato nel settore delle fibre artificiali, che gli investimenti industriali nelle Isole e nel Mezzogiorno rappresentano, anche per le aziende a partecipazione statale, una speculazione avente il solo scopo di vendere impianti acquistando contributi.

« Gli interpellanti evidenziano l'esistenza di gravi errori nella scelta della petrolchimica quale settore trainante della economia sarda e in particolare di quella delle zone interne e chiedono di conoscere se il Governo non ritenga che la necessaria difesa di Ottana debba essere attuata riconducendo le attività di quella zona industriale (con un preciso e chiaro programma nuovo rispetto a tutti i programmi relativi alle zone interne della Sardegna) alla redditività ed alla produttività.

« Gli interpellanti chiedono infine di conoscere se il Governo intenda, ed in quale modo, collaborare con la regione autonoma della Sardegna per la realizzazione degli obiettivi fissati nella risoluzione recentemente approvata all'unanimità dalla Commissione industria del Consiglio regionale della Sardegna.

(2-00147) « PAZZAGLIA, ROMUALDI, SERVELLO, SANTAGATI ».